SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 novembre 1990, n. 372.

Regolamento recante norme applicative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, in materia di benefici alle imprese armatoriali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni per l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale, con la quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio della CEE n. 167 in data 26 gennaio 1987;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione della CEE al momento di autorizzare con decisione SG (90) D/24114 in data 6 luglio 1990 il regime degli aiuti disposti dalla legge suddetta con particolare riferimento a quelli riguardanti le imprese armatoriali;

Vista la determinazione in data 13 giugno 1990 degli uffici della Commissione CEE che ha fissato nella misura di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità il limite massimo degli aiuti a favore delle imprese armatoriali ritenuto compatibile con le regole del mercato comune;

Ritenuto necessario emanare disposizioni applicative e attuative della legge 14 giugno 1989, n. 234, ed in particolare degli articoli 11,12 e 27 che assicurino il pieno rispetto della richiamata direttiva 26 gennaio 1987, n. 167, in conformità dell'anzidetta decisione della Commissione CEE, stabilendo gli adempimenti a carico delle imprese interessate;

Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato istitutivo CEE;

Visti gli articoli 36 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, che reca disposizioni urgenti interpretative ed integrative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e modificative della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 30338 del 6 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 234/1989 ed all'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, devono per ciascuna unità presentare al Ministero della marina mercantile domanda contenente, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, l'indicazione degli elementi di individuazione dell'impresa del codice fiscale e del tipo, della stazza lorda e delle caratteristiche principali dell'unità. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione dell'impresa concernente l'avvenuta ammissione dell'unità al contributo di cui all'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e l'assunzione dell'impegno a mantenere o a far mantenere l'unità stessa in proprietà italiana per quattro anni a decorrere dalla data di cui all'art. 11, comma primo, della legge n. 234/1989;

b) certificato del Registro italiano navale attestante la data della fine dei lavori relativi all'unità per la quale si richiede il contributo;

c) attestazione dell'autorità marittima concernente la data di entrata in esercizio dell'unità.

2. L'individuazione delle forniture di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 234/1989 avverrà in conformità dell'art.1, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, e del comma ottavo della deliberazione del CIPE in data 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 1982, n. 247.

3. La richiesta di eventuali deroghe all'importo massimo del contributo deve essere accompagnata da una apposita relazione contenente gli elementi che possono giustificare il superamento del limite massimo indicato, in particolare quelli concernenti le componenti del costo di esercizio della singola unità e il numero complessivo delle unità di cui l'impresa stessa è proprietaria.

Art. 2.

1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 234/1989 ed all'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, devono per ciascuna unità presentare al Ministero della marina mercantile domanda contenente, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere proprietari di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, la indicazione degli elementi di individuazione dell'impresa, del codice fiscale e del tipo, della stazza lorda e delle caratteristiche principali dell'unità. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato dell'autorità marittima straniera attestante la data di prima immatricolazione o documento equipollente da cui risulti il suddetto elemento;

b) copia autenticata dell'atto di compravendita;

c) copia del piano generale;

d) copia delle fatture, o conferme d'ordine da sostituire successivamente con le fatture ovvero con documento rilasciato da una società di revisione attestante la conformità delle copie delle fatture con gli originali, riguardanti l'acquisto delle attrezzature considerate pertinenti ai sensi della legge e del presente regolamento;

e) certificato d'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione o, nelle more dell'iscrizione, passavanti provvisorio da sostituire con il predetto certificato non appena disponibile;

f) relazione tecnica particolareggiata sulle caratteristiche generali della nave e sulla relativa specifica impiantistica;

g) copia del certificato di classe da sostituire appena possibile con il certificato del Registro italiano navale attestante il possesso della più alta classe, ovvero certificato di navigabilità;

h) attestazione rilasciata dall'autorità marittima o consolare in merito alla data dell'avvenuta consegna dell'unità.

2. L'individuazione delle attrezzature pertinenti avverrà in conformità del comma ottavo della deliberazione del CIPE in data 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 1982, n. 247.

3. La richiesta di eventuali deroghe all'importo massimo del contributo deve essere accompagnata da una apposita relazione contenente gli elementi che possano giustificare il superamento del limite massimo indicato, in particolare quelli concernenti le componenti del costo di esercizio dell'unità acquistata e il numero complessivo delle unità di cui l'impresa stessa è proprietaria.

Art. 3.

1. Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto in rate semestrali costanti con decorrenza dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'entrata in esercizio dell'unità o alla data di consegna, per il caso di acquisto all'estero.

2. Per ottenere la corresponsione delle rate semestrali del contributo concesso le imprese beneficiarie debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile apposita domanda contenente l'indicazione degli estremi del decreto di concessione, dell'eventuale atto di cessione del credito e dell'eventuale procura a riscuotere, nonché l'indicazione delle modalità di pagamento. Alla domanda deve essere allegato certificato dell'autorità marittima attestante che l'unità ha conservato nel semestre l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali.

3. La conservazione della più alta classe del Registro italiano navale sarà accertata dal Ministero della marina mercantile sulla base dei tabulati rilasciati semestralmente dallo stesso Registro italiano navale. La perdita temporanea della classe per lavori non comporta la sospensione del contributo.

Art. 4.

1. Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo, salvo i documenti relativi al pagamento di rate semestrali ed i bilanci, per i quali sono richiesti due esemplari, di cui uno in bollo.

2. I contratti e tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.

3. Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi ad attività svolte prima della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

4. Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.

5. Ai fini degli adempimenti documentali contemplati nel presente regolamento, le imprese interessate possono fare espresso rinvio ai documenti già presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, indicando gli elementi necessari per la individuazione.

6. Il bilancio delle imprese tenute alla redazione e alla presentazione di esso deve essere accompagnato dal verbale di assemblea da cui risulta l'approvazione e dalle relazioni degli organi statutari, secondo le previsioni della pertinente normativa.

7. Le imprese che in virtù del settimo comma dell'art. 25 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono esenti dall'obbligo di certificazione del bilancio e delle scritture contabili devono presentare, insieme al bilancio o alle scritture contabili non certificati, una attestazione che nell'esercizio precedente si sono verificate le condizioni prescritte per l'esenzione dall'obbligo di certificazione.

8. L'attestazione di autenticità del bilancio e delle risultanze contabili non certificati può consistere in una dichiarazione a firma autenticata con cui il legale rappresentante dell'impresa affermi sotto la propria responsabilità che la documentazione contabile cui la dichiarazione stessa si riferisce è conforme a verità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990
Registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 132

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo degli articoli 11, 12 e 27 della legge n. 234/1989 (per l'argomento si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Art. 11. — 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.

3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato».

«Art. 12. — 1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'art. 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.

2. Il prezzo accertato dal Ministero della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.

4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991».

«Art. 27. — 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.

2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanto ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali), in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 1. — I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venire meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Art. 2. — 1. Il contributo di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroghe per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.

2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234».

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 69 del 12 marzo 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 28 aprile 1987, 2ª serie speciale.

— Per il testo degli articoli 11, 12 e 27 della legge n. 234/1989 si veda in nota al titolo. L'art. 36 della medesima legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 36. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.

2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'art. 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale».

— Il trattato istitutivo CEE è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, gli articoli 92, 93 e 189 del predetto trattato così recitano:

«Art. 92. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

«Art. 93. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

«Art. 189. — Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 856/1986 reca: «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 234/1989 si veda in nota al titolo. L'art. 9 della medesima legge così recita:

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'articolo 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 296/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma ottavo della deliberazione CIPE 29 luglio 1982, concernente determinazione dei criteri per l'accertamento della congruità del prezzo dei lavori (art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, prevede che: «Le forniture e attrezzature fuori contratto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, si considerano connesse o pertinenti alla commessa qualora siano relative alla ricettività specifica della nave, siano indispensabili all'uso per il quale è stata costruita oppure, infine, ne migliorino le prestazioni».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 27 della legge n. 234/1989 si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 296/1990 si veda in nota al titolo.

— Si trascrive il testo degli articoli 143, 144 e 146 del codice della navigazione:

«Art. 143 [come sostituito dall'articolo unico della legge 9 dicembre 1975, n. 723] *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi sono rappresentate da persona munita di procura istitoria.

Agli effetti della lettera *c)* del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea».

«Art. 144 *(Stranieri e società equiparati)*. — Per motivi di interesse nazionale il Ministro per le comunicazioni [ora Ministro della marina mercantile o Ministro dei trasporti, rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna, *n.d.r.*] può, con decreto emanato di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni [ora di concerto con il Ministro del tesoro, *n.d.r.*] equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa».

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti)*. — Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni [ora Ministro della marina mercantile, *n.d.r.*].

Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti».

— Per il testo del comma ottavo della deliberazione CIPE 29 luglio 1982 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— L'art. 25 della legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 25. — 1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Il primo bilancio certificato sarà relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° agosto successivo alla scadenza del predetto termine.

5. Per le società che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il termine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, è dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo.

7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione».

90G0418

DECRETO 8 novembre 1990, n. 373.

Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;

Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 26 gennaio 1987 (87/167/CEE), concernente gli aiuti alla costruzione navale;

Viste le decisioni notificate rispettivamente con nota del 12 maggio 1989 n. SG(89)D/6015 e lettera del 6 luglio 1990 n. SG(90)D/24114, con le quali la Commissione delle Comunità economiche europee ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato, a talune condizioni, il regime di aiuti disposto dalla legge sopraspecificata;

Ritenuto necessario emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'art. 13, comma 4, e dell'art. 36 della legge 14 giugno 1989, n. 234, disposizioni applicative ed attuative che assicurino il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie ed in particolare della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 e delle decisioni della Commissione di cui alle note surrichiamate;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 1256 dell'8 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Quando nel presente regolamento si cita «la legge» senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.

2. Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 26, quando nel presente regolamento si cita il termine «tonnellata di stazza lorda» senza altra indicazione ci si riferisce alla tonnellata di stazza lorda internazionale.

3. Ai fini del presente regolamento per nave mercantile si intende qualunque mezzo nautico idoneo alla navigazione marittima a scopo commerciale e/o industriale non ricompreso tra le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge; tale idoneità viene valutata secondo criteri di normalità della destinazione in base alla corrispondenza tra le caratteristiche strutturali della nave e l'attitudine allo svolgimento dei relativi servizi.

4. I lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge, unitariamente indicati ai fini del presente regolamento come lavori di «trasformazione navale», rientrano nel campo di applicazione della legge stessa, quale che sia la denominazione attribuita alle opere effettuate, sempreché comportino le modifiche radicali ivi indicate e siano relativi ad unità di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate.

5. I mezzi nautici di cui all'art. 1, comma 5, della legge rientrano nel campo di applicazione della stessa, a condizione che si tratti di galleggianti mobili suscettibili di essere iscritti nei registri di cui all'art. 146, comma 2, del codice della navigazione, per i quali sia prevista una destinazione di carattere mercantile, come definita nel terzo comma del presente articolo. Sono escluse in ogni caso le piattaforme di trivellazione, nonché qualsivoglia struttura ed installazione destinata ad essere fissata in permanenza sul fondo del mare o alla terraferma e le strutture galleggianti per lavori in mare che non siano dotate di proprio apparato propulsivo.

6. Sono escluse dal campo applicativo della legge le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

7. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, i contenitori non si considerano compresi tra le pertinenze delle navi o delle altre costruzioni di cui all'art. 1 della legge stessa; ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge e di cui all'art. 23 del presente regolamento, si considerano comprese tra le pertinenze delle sole navi portacontenitori due mute di contenitori.

8. Le iniziative di cui all'art. 8, comma 6, della legge non sono ammesse al contributo di cui all'art. 2 della legge stessa, in conformità della decisione della Commissione delle Comunità europee notificata al Governo italiano con lettera SG(89)D/2375 del 21 febbraio 1989, nonché della decisione notificata con lettera SG(90)D/24114 del 6 luglio 1990, fatti salvi i casi particolari per i quali la Commissione stessa abbia dato preventivamente autorizzazione.

Titolo I

PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI NAVALI

Art. 2.

Domande per la concessione del contributo per lavori di costruzione navale

1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione navale iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall'art. 19 della legge presenta domanda al Ministero della marina mercantile completa delle indicazioni di cui all'art. 3 della legge entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio. Entro i successivi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione l'impresa è tenuta a presentare i sottoelencati documenti:

a) contratto di costruzione registrato;

b) nei casi di costruzione iniziata in proprio dall'impresa di costruzione, contratto registrato di vendita dell'unità, sè già stipulato ovvero, in caso contrario, dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;

c) piani generali, specifica tecnica ed indicazione del peso presunto dell'unità scarica ed asciutta ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'impresa stessa;

d) elementi preventivi di costo dell'unità di cui all'allegato *C*, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nel dettagli, sottoscritto dall'impresa stessa;

e) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;

f) dichiarazione relativa alla destinazione dell'unità, conformemente a quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3;

g) dichiarazione contenente l'impegno a fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione delle Comunità economiche europee, qualora richiesti dalla stessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 167 del 26 gennaio 1987.

2. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.

3. Il rispetto dei termini previsti dal comma primo del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

Art. 3.

Concessione del contributo per lavori di costruzione ed anticipi

1. Successivamente all'inizio dei lavori di costruzione, che deve avvenire entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione è tenuta a presentare il certificato di inizio lavori, rilasciato dal Registro italiano navale in conformità di quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento.

2. L'amministrazione, per procedere alla concessione del contributo, preliminarmente:

a) valuta l'ammissibilità dell'iniziativa sia sotto il profilo giuridico che tecnico sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 2;

b) accerta la conformità del prezzo contrattuale o di quello dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unità similari od assimilabili tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge.

3. L'impresa beneficiaria del contributo, che intende ottenere la corresponsione di anticipi ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della costruzione della nave;

b) certificazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dall'art. 4, comma 8, della legge attestante l'osservanza degli adempimenti di cui al predetto comma o la deroga ai sensi del comma 9 dello stesso articolo;

c) nel caso di navi costruite per conto di committenti nazionali, documento dello stato maggiore della Marina comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all'art. 5, comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:

a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;

b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.

5. In caso di corresponsione dell'anticipo di cui al comma precedente, la certificazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale di cui alla lettera *b)* ed il documento dello stato maggiore della Marina di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo devono essere presentati prima del raggiungimento del 25% di avanzamento effettivo dei lavori.

Art. 4.

Maggiorazione delle aliquote di contributo

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera *a)*, della legge, l'impresa interessata, che si trovi in concorrenza con cantieri di Paesi extracomunitari per l'acquisizione di una commessa di valore inferiore ai 6 milioni di ECU, rivolge istanza al Ministero della marina mercantile per l'ottenimento della maggiorazione dell'aliquota del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge fornendo la documentazione da cui risulti che tale maggiorazione è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa stessa.

2. Nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, previa verifica delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo e notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee, il Ministro della marina mercantile determina la maggiorazione dell'aliquota di contributo, nella misura indispensabile al perseguimento delle finalità di cui al predetto comma.

3. Ai sensi della decisione notificata con lettera SG(90)D/24114 del 6 luglio 1990 non sono prese in considerazione istanze intese ad ottenere la maggiorazione dell'aliquota per commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2, comma 3, della legge.

Art. 5.

Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di costruzione navale

1. Per la liquidazione definitiva ed il pagamento del contributo previsto dall'art. 2 della legge l'impresa di costruzione navale deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento allegando i seguenti documenti:

a) certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dall'art. 4, comma 8, della legge, attestante l'osservanza degli adempimenti di cui al predetto comma 8 o la deroga ai sensi dello stesso articolo, comma 9.

La certificazione deve riferirsi alla carena nella sua versione definitiva;

b) certificato del Registro italiano navale nel quale siano indicati, se non risultanti da altro documento:

1) il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione dell'unità ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente regolamento e, se trattasi di nave nazionale, l'abilitazione dell'unità e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui essa proviene;

2) il peso complessivo dell'unità scarica ed asciutta e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento, secondo lo schema di repertorio indicato negli allegati senza zavorra fissa, senza apprestamenti difensivi e senza dotazioni e parti di ricambio extra-regolamentari;

3) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa ed il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

4) la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori di costruzione;

5) la portata lorda;

6) la velocità dell'unità alle prove in mare con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;

c) dati della costruzione di cui all'allegato *A*, elementi peso dell'unità di cui all'allegato *B* convalidate entrambe dal Registro italiano navale, elementi costo dell'unità di cui all'allegato *C* e distinta conti ausiliari e distinta spese generali di cui all'allegato *D*;

d) attestazione dell'Associazione degli industriali, competente per territorio, settore navalmeccanico o affine, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della manodopera del cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione dell'unità;

e) in caso di aggiunte e varianti, una distinta dettagliata dei lavori, corredata, per ogni voce, degli elementi di peso e giornate-operaio impiegate per realizzarli;

f) distinta delle modifiche alla specifica tecnica già presentata e piani generali definitivi, nonché ogni altro documento ritenuto utile dall'impresa di costruzione navale;

g) nel caso di navi costruite per conto di committenti nazionali, documento dello stato maggiore della Marina comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e successive modifiche ed integrazioni e certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del Registro italiano navale.

2. Nella domanda deve essere indicato il prezzo concordato con il committente dettagliato con le opportune indicazioni, quali prezzo base, eventuali atti aggiuntivi, varianti ed altro.

Art. 6.

Domanda di concessione del contributo per lavori di trasformazione navale

1. Per la concessione del contributo relativo a lavori di trasformazione riguardanti le unità di cui all'art. 1 della legge, l'impresa assuntrice dei medesimi, iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall'art. 19 della legge, presenta domanda al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità, destinazione dell'unità e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data di inizio dei lavori e presunta durata dei medesimi;

c) prezzo dei lavori;

d) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;

e) dichiarazione dell'impresa sulla corrispondenza dei lavori alle tipologie di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge.

2. Entro novanta giorni dall'inizio lavori l'impresa assuntrice degli stessi è tenuta a presentare i seguenti documenti:

a) contratto registrato di commessa dei lavori o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta dalle parti;

b) specifica tecnica;

c) piani generali relativi all'unità prima e dopo la trasformazione;

d) distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'impresa stessa;

e) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori;

f) elementi preventivi di costo dei lavori di cui all'allegato *F*, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli sottoscritto dall'esecutore dei lavori;

g) certificato dell'autorità marittima del porto d'iscrizione dell'unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui l'unità è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il nome od il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore.

3. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve altresì essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.

4. Il rispetto dei termini previsti dal primo e secondo comma del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

Art. 7.

Concessione dei contributi per lavori di trasformazione navale

1. L'amministrazione, valutata l'ammissibilità dell'iniziativa sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 6, ed accertata altresì l'accettabilità del prezzo contrattuale o di quello dichiarato, sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, procede alla concessione del contributo.

2. Ai fini della corresponsione degli anticipi di cui all'art. 5, comma 6, della legge, l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando il certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della trasformazione della nave.

3. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all'art. 5, comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:

a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;

b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.

Art. 8.

Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di trasformazione navale

1. Per la liquidazione definitiva ed il pagamento del contributo l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del Registro italiano navale contenente una sommaria descrizione dei lavori e l'attestazione della loro rispondenza alle tipologie di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge, con espresso riferimento al carattere radicale delle modifiche di cui allo stesso quarto comma; le date di inizio e di ultimazione degli stessi; il nome o il numero dell'unità; l'indicazione della stazza lorda della stessa; l'impresa assuntrice e, qualora i lavori comportino la sostituzione dell'apparato motore, l'indicazione della marca, del tipo, della potenza massima continuativa, del numero dei giri dell'apparato motore installato. Il Registro italiano navale dichiara altresì che i lavori per cui è emessa la documentazione di spesa esibita ai sensi della successiva lettera *d)* del presente articolo corrispondono ai lavori per i quali è stato concesso il contributo e dichiara la destinazione dell'unità successivamente ai lavori di trasformazione, conformemente a quanto indicato nell'art. 1, comma 3, del presente regolamento;

b) pesi dei materiali impiegati di cui all'allegato *E* convalidata dal Registro italiano navale, elementi costo lavori eseguiti di cui all'allegato *F*, conti ausiliari e spese generali di cui all'allegato *G*;

c) distinta delle modifiche alla specifica tecnica già presentata, piani generali definitivi;

d) indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa ed ogni altro elemento che l'impresa ritenga utile al fine dell'accertamento dello stesso;

e) attestazione dell'Associazione degli industriali competente per territorio, settore navalmeccanico o affine, circa il costo orario, comprensivo degli oneri, della manodopera del cantiere relativo al periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di trasformazione dell'unità.

Art. 9.

Aggiunte e varianti

1. Le aggiunte e/o varianti di cui all'art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale o, per le sole trasformazioni, dalla data della fatturazione delle relative spese, pena l'inammissibilità delle stesse al contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale le aggiunte e/o varianti comportanti un incremento del prezzo dei lavori stessi sono assoggettate alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione o fatturazione di cui al comma precedente.

3. Per la concessione del contributo relativo alle aggiunte e/o varianti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, tenuto conto della natura ed entità delle aggiunte e/o varianti stesse.

Art. 10.

Accertamento definitivo del prezzo contrattuale

1. Per le nuove costruzioni, l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale o del prezzo dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unità similari od assimilabili sulla base di ogni utile elemento conoscitivo e della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento, tenendo altresì conto della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante, tra l'altro, dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge.

2. Per i lavori di trasformazione l'ispettorato tecnico accerta la congruità del prezzo dichiarato sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, oltreché sulla base dei documenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. Conformemente alla decisione della Commissione della CEE, notificata con lettera SG(83)D/6071 in data 4 maggio 1983, non viene preso in considerazione, ai fini dell'accertamento del prezzo, l'eventuale aumento dello stesso derivante dall'esistenza di una clausola di revisione del prezzo contrattuale.

Art. 11.

Termini

1. I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della legge decorrono rispettivamente dalla data della stipula del contratto o della dichiarazione di costruzione, o di inizio lavori, anche se anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa. Ai predetti fini, per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate al successivo art. 13.

2. Per la concessione della proroga dei termini suddetti, nei casi previsti dall'art. 4 della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza dei termini stessi, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.

3. La concessione della proroga dei termini, al di fuori delle ipotesi in cui la stessa sia stata accordata per cause di forza maggiore o per imprevedibili motivi di ordine tecnico, comunque non imputabili né all'impresa di costruzione o trasformazione né al committente, comporta, ai fini del calcolo del contributo, l'applicazione delle aliquote contributive in vigore quattro anni prima della data di consegna delle unità, relativamente alla parte di lavori realizzati oltre i termini di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge.

4. Gli effetti dell'eventuale concessione della proroga all'impresa di costruzione e trasformazione navale si estendono anche ai fini dell'accoglimento della richiesta di proroga dei termini presentata ai sensi dell'art. 10 della legge, qualora quest'ultima sia fondata sulle medesime motivazioni.

Art. 12.

Calcolo di riferimento del contributo ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge

1. La rivalutazione del beneficio già concesso indicata all'art. 2, commi 8 e 9, della legge è effettuata calcolando gli interessi decorrenti tra la data di valuta degli incassi e la data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione navale, la data di inizio lavori, applicando il metodo della attualizzazione e della capitalizzazione composta.

2. L'attualizzazione e la capitalizzazione vengono calcolate tenendo conto dei parametri (tempo e tasso) riferiti distintamente a ciascun anticipo del contributo ed al saldo finale.

3. Il calcolo del contributo di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente agli eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

4. Si considera come unità di misura temporale il trimestre e come tasso d'interesse quello usualmente denominato «prime rate», rilevato periodicamente all'Associazione bancaria italiana e riportato nel Bollettino della Banca d'Italia maggiorato delle commissioni di uso, convenzionalmente fissate nello 0,50% in ragione d'anno.

5. Per ottenere la corresponsione delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo le imprese sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile domanda allegando i documenti dai quali risultino la data di valuta e l'importo degli incassi degli eventuali anticipi e della liquidazione finale del contributo già percepiti.

6. La domanda ed i documenti devono essere presentati entro novanta giorni, a pena di irricevibilità della domanda stessa, dalla data di incasso della liquidazione finale del contributo.

Art. 13.

Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione

1. Una costruzione si intende iniziata quando esistono in uno stesso stabilimento della impresa costruttrice un insieme di blocchi di prefabbricazione che siano inequivocabilmente destinati alla costruzione stessa e di cui almeno uno comprendente un tratto di lamiera di chiglia, di peso complessivo di almeno 100 tonn. (intendendo per blocco una struttura comprendente corsi di fasciame o del ponte principale di almeno 25 tonn.), o di peso complessivo di almeno il 20% del peso scafo nudo, se quest'ultimo valore è inferiore, e, contestualmente e sempre nello stesso stabilimento della impresa costruttrice, un quantitativo di materiale corrispondente ad un avanzamento dello scafo nudo del 4% per navi fino a 20.000 tonnellate di stazza lorda e del 2% per navi oltre le 20.000 tonnellate di stazza lorda.

2. I lavori di trasformazione si intendono iniziati quando il grado di avanzamento globale dei lavori stessi, realizzati nello stabilimento dell'impresa assuntrice, ha raggiunto il 5%, indipendentemente dal fatto che la nave sia ferma per i lavori o che continui la sua attività commerciale.

3. Il calcolo del grado di avanzamento dei lavori di costruzione e trasformazione si effettua con i criteri stabiliti nell'allegato *H*.

4. I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione o trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformità della precedente normativa, sono validi al solo fine del rispetto dei termini previsti dall'art. 4 della legge; l'impresa interessata è comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformità delle stesse alle disposizioni indicate ai precedenti commi.

Titolo II

CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA

Art. 14.

Concessione del contributo per investimenti

1. Per ottenere la concessione del contributo previsto dall'art. 6 della legge, le imprese di costruzione, trasformazione, riparazione, demolizione navale nonché di manutenzione di apparati motori marini iscritte ad uno degli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, presentano al Ministero della marina mercantile apposita istanza entro il 31 dicembre 1990, pena l'irricevibilità della stessa, corredata dai seguenti allegati:

a) piano di investimento con particolare riferimento alle finalità che le iniziative si pongono ed ai prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione in confronto alla situazione produttiva preesistente;

b) planimetrie dei nuovi impianti e disegni delle opere principali;

c) descrizione delle opere principali in cui si articola il piano di investimento, con l'indicazione, per singola voce, o per categoria omogenea di spesa, concernente l'ammontare degli investimenti, nonché le date, anche presunte, di inizio e di ultimazione dei lavori;

d) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo.

2. Le imprese possono presentare domanda per l'aggiornamento del piano di investimento, qualora si siano rese necessarie variazioni tecniche in corso d'opera che non modifichino sostanzialmente il piano d'investimento originario, nonché eventuali riduzioni in corso d'opera, purché le opere effettivamente realizzate, nel loro complesso, siano idonee a raggiungere gli obiettivi previsti.

3. Ai fini della concessione degli aiuti agli investimenti di cui all'art. 6 della legge non sono presi in considerazione gli effetti delle riduzioni di capacità realizzate nel periodo 1984-86.

4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma medesimo.

5. La percentuale di contributo massima dell'80% di cui all'art. 6, comma 2, della legge è concessa solo per spese di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, di banchine di accosto e altre infrastrutture, sostenute da enti o soggetti che non svolgono direttamente attività industriale di costruzione, trasformazione e riparazione navale.

6 Gli enti portuali e le società di cui all'art. 6, comma 3, della legge, che intendono ottenere l'approvazione delle iniziative ivi previste sono tenuti a presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere *a), b), c),* e *d),* unitamente alla copia dei regolamenti vigenti con cui è disciplinata l'attività dei complessi cantieristici e di riparazione navale operanti nell'ambito demaniale di competenza.

7. L'approvazione del piano d'investimento di cui all'art. 6, comma 4, della legge è disposta previa verifica della rispondenza tecnica del piano e delle opere previste dallo stesso alle finalità poste dalla legge.

8. per la concessione della proroga del termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo, prevista dall'art. 6, comma 7, della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza del termine stesso, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.

Art. 15.

Anticipo, liquidazione e relativi pagamenti del contributo per nuovi investimenti

1. Per la corresponsione degli anticipi di contributo, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta in relazione allo stato di avanzamento delle opere, l'impresa o l'ente portuale deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile corredata dall'elenco delle opere realizzate col relativo importo del piano d'investimento approvato di cui al precedente art. 14, sottoscritta, qualora si tratti di impresa, dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale in segno di attestazione del raggiungimento del 50% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di imprese per le quali non è previsto il collegio sindacale, l'attestazione di cui al comma precedente dovrà essere resa in forma giurata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

2. Il mancato completamento del piano di investimento laddove ciò non abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli anticipi corrisposti, salvo quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 8, del presente regolamento.

3. La liquidazione del contributo è disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro.

4. Qualora il contributo liquidato in via definitiva risulti inferiore alle somme globalmente già corrisposte a titolo di anticipi o nell'ipotesi prevista al comma 2 del presente articolo, il beneficiario è tenuto a restituire quanto percepito in eccedenza maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di adozione del relativo provvedimento.

Art. 16.

Locazione finanziaria

1. Nel caso di investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria, il calcolo per la determinazione del contributo è riferito al solo valore delle opere o impianti assunto a base del contratto di locazione finanziaria e sempreché sia stato assunto entro il termine di cui all'art. 6, comma 6, della legge, impegno irrevocabile di riscatto.

Art. 17.

Contributi per riduzioni e chiusure di cantieri

1. Per ottenere la concessione dei contributi per chiusure totali o parziali di cui all'art. 14 della legge, le imprese interessate presentano istanza al Ministero della marina mercantile.

2. A detta istanza devono essere allegati:

a) relazione tecnico-economica recante una completa illustrazione del piano di riduzione o chiusura, con indicazione delle iniziative ivi previste e delle finalità che le iniziative stesse si pongono e dei prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione, e con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla decisione di ridurre o cessare l'attività;

b) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa richiedente era in effettivo esercizio al 31 dicembre 1970 ed ha continuato la sua attività fino alla data del 31 dicembre 1986.

3. Ai fini della concessione dei contributi per chiusure totali di cui all'art. 14 della legge, non sono prese in considerazione le riduzioni di capacità effettuate nel periodo 1984-86.

4. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, il «valore contabile residuo delle installazioni» è incluso tra i costi ammessi al beneficio dell'aiuto con i limiti di cui all'art. 7, comma 2, quinto trattino, della direttiva del Consiglio CEE n. 167/87 del 26 gennaio 1987.

Art. 18.

Liquidazione e pagamento di contributi per riduzioni e chiusure di cantieri

1. Per la liquidazione ed il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata deve produrre, a pena di decadenza dal contributo stesso, entro il termine di sei mesi dal completamento delle operazioni previste dai progetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge, idonea documentazione delle spese per cui è stato concesso il contributo, secondo il disposto dello stesso art. 14 della legge, espresse in forma analitica e complessiva.

2. La liquidazione del contributo è disposta previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 15 del presente regolamento della realizzazione del piano approvato.

Titolo III

PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ARMATORIALE

Art. 19.

Concessione del contributo alle imprese armatoriali

1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 9 della legge, per ciascuna iniziativa, presentano domanda al Ministero della marina Mercantile, entro la data di inizio dei relativi lavori, indicando:

a) gli elementi di individuazione dell'impresa;

b) il tipo, la stazza lorda effettiva o presunta e le caratteristiche principali dell'unità;

c) il prezzo dei lavori;

d) l'impresa che effettua i lavori e le date effettive o presunte di inizio e fine lavori;

e) dichiarazione dell'impresa sulla corrispondenza dei lavori alle tipologie di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge.

2. Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto ed ottenuto, direttamente od indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato od altri enti, in Italia o all'estero.

3. Nella domanda le imprese possono altresì chiedere che il contributo sia corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

4. Ai fini della concessione del contributo la domanda deve essere corredata o successivamente integrata entro novanta giorni dall'inizio dei lavori dai seguenti documenti:

a) *per le nuove costruzioni*: contratto di costruzione registrato o di vendita registrato dell'unità che sia stata iniziata in proprio oppure dichiarazione di costruzione nel caso in cui l'impresa armatoriale e l'impresa che effettua i lavori coincidano; piani generali, specifica tecnica della costruzione con l'indicazione del peso dell'unità scarica ed asciutta, ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'esecutore delle opere; elementi preventivi di costo dell'unità di cui all'allegato *C*, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa di costruzione; certificato del Registro italiano navale attestante l'inizio lavori, in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento; relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità stessa sarà destinata.

b) *per i lavori di trasformazione*: contratto di commessa dei lavori registrato o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere; descrizione tecnica dei lavori con allegati i relativi disegni illustrativi; distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'esecutore delle opere; elementi preventivi di costo dei lavori di cui all'allegato *F*, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'esecutore dei lavori; nel caso di navi nazionali, estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione attestante che l'impresa è proprietaria della nave da trasformare; in caso di unità non ancora iscritta, adeguata documentazione attestante il titolo di proprietà; certificato del Registro italiano navale relativo all'inizio lavori in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento; relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità stessa sarà destinata.

5. Ai fini della corresponsione del contributo per lavori di costruzione o di trasformazione, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, della legge, le imprese devono presentare certificato del Registro italiano navale attestante il raggiungimento del 10% dei lavori, conformemente a quanto indicato nell'art. 13 del presente regolamento.

6. I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione e trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformità della

precedente normativa, sono validi al fine del rispetto dei termini di cui ai precedenti commi nonché ai fini di cui all'art. 10, comma 1, della legge. L'impresa interessata è comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione del contributo previsto dall'art. 9 della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformità delle stesse alle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

7. L'amministrazione, valutata l'ammissibilità delle iniziative nonché la conformità o l'accettabilità del prezzo delle medesime, secondo quanto stabilito negli articoli 3 e 7 del presente regolamento, procede alla concessione del contributo.

8. Il rispetto dei termini previsti dal primo e quarto comma del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

Art. 20.

Proroghe

1. Ai fini della proroga dei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori.

2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all'art. 2 della legge, l'impresa può far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall'art. 4 della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento.

3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 21.

Calcolo del contributo

1. I tassi di cui all'art. 9, comma 4, della legge si intendono come tassi annui effettivi.

2. Nel caso di corresponsione del contributo di cui all'art. 9 della legge in unica soluzione all'ultimazione dei lavori, il valore attuale del contributo è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data.

3. Nel caso di corresponsione del contributo di cui all'art. 9 della legge in un'unica soluzione al raggiungimento del 10% di avanzamento dei lavori, il valore attuale del contributo è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data, con contestuale sconto anche del periodo di tempo intercorrente tra detta data e quella prevista dall'art. 10, comma 3, della legge per l'ultimazione dei lavori.

4. L'ultimazione dei lavori prima del compimento dei termini di cui al comma 3 non comporta revisione del valore del contributo già erogato, né il versamento di alcuna integrazione a favore del beneficiario.

5. Nel caso di provvedimento di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge, il beneficiario del contributo corrisposto in unica soluzione ai sensi del comma 3, è tenuto a versare all'amministrazione gli interessi sulle somme ricevute, calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento di proroga e per il periodo di tempo eccedente i termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge.

Art. 22.

Corresponsione del contributo in unica soluzione

1. Ai fini della corresponsione del contributo in unica soluzione le imprese beneficiarie devono far pervenire domanda al Ministero della marina mercantile con l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo e gli estremi del decreto di concessione.

2. Nei casi di cui al presente articolo la fidejussione prevista dall'art. 10, comma 2, della legge deve essere rilasciata a copertura dell'intero ammontare del contributo, da maggiorarsi degli interessi.

3. A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

Art. 23.

Determinazione definitiva del contributo

1. Ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge, fatto salvo quanto disposto nell'art. 31 del presente regolamento, le imprese interessate devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile allegando, oltre ai documenti previsti nei precedenti articoli 5 e 8, i seguenti ulteriori documenti:

estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione.

copia dei contratti registrati relativi ad aggiunte e/o varianti o, per i lavori di trasformazione, copia delle fatture di spesa;

certificato dell'autorità marittima da cui risulti il tipo di trasporto o di attività cui l'unità è abilitata.

copia delle fatture relative alla fornitura di contenitori, per il solo caso di navi portacontenitori, dalle quali risulta la tipologia e la quantità degli stessi, nonché copia della specifica tecnica relativa alla tipologia dei contenitori forniti.

2. La produzione di tali documenti non è necessaria, qualora gli stessi siano già stati acquisiti ai fini della liquidazione definitiva degli analoghi contributi previsti per le imprese di costruzione o trasformazione navale.

Art. 24.

Accertamento definitivo del prezzo

1. Ai fini dell'accertamento definitivo del prezzo di cui all'art. 9, comma 3, della legge si applicano i criteri indicati nel precedente art. 10.

Art. 25.

Corresponsione delle rate semestrali di contributo

1. Le rate semestrali di contributo, decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivo all'inizio dei lavori, maturano, ai fini della corresponsione, al termine di ciascun semestre.

2. Ai fini della corresponsione delle rate semestrali di contributo le imprese beneficiarie devono far pervenire, alla scadenza di ciascun semestre, domanda al Ministero della marina mercantile contenente:

gli elementi di individuazione dell'impresa;

iniziativa per la quale è stato concesso il contributo con gli estremi del decreto di concessione;

indicazione e data di scadenza delle rate;

estremi dell'eventuale atto di cessione del credito;

indicazione delle modalità richieste per il pagamento, con gli estremi dell'eventuale procura a riscuotere.

3. Qualora l'ammontare del contributo concesso sia stato calcolato in via presuntiva, alla domanda deve essere allegata idonea fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo a copertura dell'importo della rata stessa, da maggiorare degli interessi calcolati secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge.

4. A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

5. L'erogazione delle rate semestrali di contributo potrà avvenire anche attraverso ruoli di spese fisse.

Titolo IV

PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE DEMOLIZIONI NAVALI

Art. 26.

Concessione, liquidazione e pagamento del contributo per la demolizione navale

1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 7 della legge le imprese di demolizione navale iscritte all'albo speciale di demolizione navale, di cui all'art. 19 della legge, presentano al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda e nazionalità della nave da demolire; potenza dell'apparato motore qualora trattasi di unità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, della legge;

b) data dell'inizio dei lavori di demolizione e presunta loro durata o data ultimazione lavori.

2. Alla domanda deve essere allegato il certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda e la nazionalità della nave e, qualora trattasi di unità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, della legge, la potenza dell'apparato motore; il certificato deve altresì attestare che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione della nave e specificare la normativa applicata per la stazzatura della nave.

3. Per ottenere la liquidazione ed il pagamento del contributo le imprese devono presentare a pena di decadenza al Ministero della marina mercantile domanda entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, con allegato il certificato dell'autorità marittima attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Detto periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso di iniziative ultimate anteriormente a quest'ultima data.

4. Il calcolo della stazza lorda compensata convenzionale di cui all'art. 7, comma 2, della legge è effettuato applicando i coefficienti di cui agli allegati *I* ed *L* del presente regolamento.

Art. 27.

Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale

1. Per i lavori di demolizione iniziati dal 1° gennaio 1987 alla data di iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, le imprese di demolizione aventi i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge, devono produrre, oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente anche certificazione dell'autorità marittima locale attestanti che l'impresa abbia svolto con continuità attività produttiva di demolizione navale dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE COMUNI E FINALI

Art. 28.

Verifiche del Registro italiano navale

1. Le imprese di costruzione navale nazionali che intendano ottenere il contributo sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale negli anni 1989, 1990 e 1991 ai fini del rilascio dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi di cui all'art. 4, comma 2, della legge in relazione alla costruzione nei propri cantieri di navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate destinate ad essere iscritte nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, presentano istanza al Ministero della marina mercantile con riferimento alle fatture, quietanzate dal predetto organo, emesse nei propri confronti in ciascun anno del summenzionato triennio. La predetta istanza, da presentarsi a pena di irricevibilità entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dell'anno di riferimento, deve indicare:

a) l'unità o le unità per cui è stata effettuata la fatturazione, con specificazioni circa la corrispondenza della o delle unità in questione alla definizione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento;

b) dichiarazione sottoscritta dal committente attestante che l'unità o le unità per cui sia stata emessa fatturazione saranno iscritte nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;

c) estratto del registro delle navi e costruzioni in cui siano iscritte le unità interessate.

2. Gli armatori di navi nazionali aventi le caratteristiche di cui al comma precedente che intendano ottenere il contributo previsto dall'art. 4, comma 7, della legge, presentano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste nel precedente comma, istanza al Ministero della marina mercantile, contenente gli elementi di cui alla lettera *a)* del precedente comma e corredata dell'estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione in cui figurino le

unità interessate e della certificazione dell'autorità marittima dalla quale risulti che nel periodo di riferimento le navi interessate siano state in esercizio.

3. Le istanze relative ai contributi di cui ai precedenti commi sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale nell'anno 1989 devono essere presentate a pena di irricevibilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29.

Modalità di presentazione dei documenti e dei bilanci o risultanze contabili

1. Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo, salvo i documenti relativi al pagamento di rate semestrali ed i bilanci, per i quali sono richiesti due esemplari, di cui uno in bollo.

2. Tutte le istanze devono recare gli elementi di individuazione dell'impresa nonché l'indicazione del codice fiscale.

3. I contratti, gli eventuali atti aggiuntivi e tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.

4. Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

5. Nel caso di commesse che riguardano unità per le quali, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, non siano utilizzabili i dati ed i parametri tecnici cui fa riferimento la documentazione richiesta nei titoli I e III del presente regolamento, dovrà essere presentata idonea documentazione equivalente.

6. Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.

7. Ai fini degli adempimenti documentali contemplati nel presente regolamento, le imprese interessate possono fare espresso rinvio ai documenti già presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, indicando gli estremi di individuazione.

8. Le domande di concessione di contributo di cui agli articoli 2 e 9 della legge e agli articoli 2, 6 e 19 del presente regolamento, qualora la data di inizio dei lavori di costruzione e trasformazione sia anteriore all'entrata in vigore del regolamento stesso, vanno presentate a pena di irricevibilità entro sessanta giorni da tale ultima data.

9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge le imprese che non presentano il bilancio o le risultanze contabili certificati in virtù dell'esenzione di cui al comma 7 del detto articolo devono presentare insieme al bilancio o risultanze contabili non certificati una dichiarazione attestante che nell'esercizio precedente si sono verificate le condizioni previste per l'esenzione dall'obbligo di certificazione.

10. Ove la documentazione di cui al precedente comma non sia presentata in originale, una copia della medesima deve essere autenticata.

11. Per quanto attiene al bilancio ed alle risultanze contabili non certificati, la predetta attestazione di autenticità può essere sostituita da una dichiarazione a firma autenticata con cui il legale rappresentante della impresa attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione contabile cui la dichiarazione si riferisce è conforme a verità.

12. Il bilancio deve essere accompagnato dal verbale di assemblea da cui emerga l'approvazione dei risultati esposti nonché dalle relazioni degli organi statutari ove previsti dalla pertinente normativa.

Art. 30.

Controllo sulle imprese beneficiarie dei contributi

1. Per consentire la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 11 della direttiva del Consiglio CEE n. 87/167 del 26 gennaio 1987, le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla legge, sono tenute a fornire, su richiesta del Ministero della marina mercantile, le informazioni di competenza di cui ai moduli 1, 3 e 4 allegati alla predetta direttiva.

Art. 31.

Decadenza dai contributi

1. I documenti per la liquidazione finale dei contributi previsti dagli articoli 2, 6 e 7 della legge e per la determinazione definitiva dei contributi di cui all'art. 9 della legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori o del piano di investimento. Detto periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente ai lavori od ai piani d'investimento che siano stati ultimati anteriormente a quest'ultima data.

Art. 32.

1. In ogni caso di decadenza o di rinuncia ai contributi di cui alla legge, le somme da restituire debbono essere aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della pronuncia di decadenza o della rinuncia, aumentato di due punti.

Art. 33.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990
Registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 133

ALLEGATO A

DATI COSTRUZIONE
(da convalidare da parte del R.I.Na.)

Nome e/o tipo unità: .... costruzione n.: ....

Data inizio lavori: .... Data ultimazione lavori: ....

Cantiere costruttore: ....

Committente: ....

Caratteristiche principali

Caratteristiche particolari

Lunghezza fra le perpendicolari .... m ....

Larghezza massima fuori ossatura .... m ....

Altezza di costruzione .... m ....

Immersione a pieno carico .... m ....

Dislocamento a pieno carico................ m.............

Coefficiente di finezza totale ....

Portata lorda .... t ....

Volume destinato al carico .... mc ....

Stazza lorda .... TSL. ....

Dislocamento alle prove in mare .... t ....

Velocità corrispondente .... Nodi...........

Potenza corrispondente .... CV ....

Velocità al dislocamento di pieno carico... Nodi ....

Potenza corrispondente .... CV ....

Tipo e numero motore/i.....................................

Potenza nominale .... CV ......x.....

Giri corrispondenti .... giri/1 ....

Potenza massima continuativa .... CV ......x.....

Giri corrispondenti .... giri/1 ....

Potenza gruppi elettrogeni .... Kw ......x.....

Potenza alternatore asse .... Kw ....

ALLEGATO B

COSTRUZIONE N°........

ELEMENTI PESO UNITA' ESPRESSI IN Kg
(da convalidare da parte del R.I.Na.)

A) Scafo metallico:	
Laminati e profilati (acciaio inox ......%)	
Fusi e fucinati	
Elettrodi e materiale saldante	
Chiodi e bulloni	
Tubi e puntelli	
Materiali non ferrosi	
Totale	
B) Allestimento:	
Rivestimenti (pitturazione ...... %)	
Accessori	
Ausiliari	
Tubolature (acciaio inox ......%)	
Vent. riscald. refrig.	
Impianto elettrico	
Alloggi	
Inventari	
Totale	
C) Apparato motore e sue parti complementari:	
Motrici principali	
Caldaie	
Linee d'alberi	
Ausiliari	
Tubolature	
Ventilazione	
Centrali elettriche	
Sistemazioni varie	
Manovre e controllo	
Totale apparato motore e sue parti complementari	
Totale (A+B+C)	
Materiali di 1°armamento corredi e dotazioni a carico cantiere	
TOTALE COMPLESSIVO	

ALLEGATO C

COSTRUZIONE N°.......

ELEMENTI COSTO UNITA'

Denominazione	Materiali								Mano d'opera						Forniture in opera	COSTO COMPLESSIVO
	Peso Netto				Costi				Stabilimento			Appalto				
		(1)	(2)	(3)	(1)		(2)								(3)	
	Totale	Materiali grezzi	Prodotti finiti	Forniture in opera	Costo unit.	Costo	Costo unit.	Costo	Giornate lavorate	Gg./Ton.	Costo	Giornate lavorate	Gg./Ton.	Costo	Costo	
	Tonn.	Tonn.	Tonn.	Tonn.	L/Kg	Lire	L/Kg	Lire			Lire			Lire	Lire	Lire
A) Scafo metallico:																
Laminati e profilati......																
Fusi-Fucinati																
Elettrodi e mat. saldante																
Chiodi e bulloni																
Tubi e puntelli																
Materiali non ferrosi.....																
Totali																
B) Allestimento:																
Rivestimenti																
Accessori																
Ausiliari																
Tubolature																
Vent. riscald. e refrig ..																
Impianto elettrico																
Alloggi																
Inventari.................																
Totali																
C) Apparato motore e sue parti complementari:																
Motrici principali																
Caldaie																
Linee d'alberi																
Ausiliari																
Tubolature																
Ventilazione																
Centrali elettriche																
Sistemazioni varie																
Manovra e controllo																
Totali																
Totali (A+B+C)																
Conti ausiliari																
Spese generali																
TOTALI COMPLESSIVI																
Materiali primo armamento corredi e dotazioni a carico cantiere																

Costo di produzione: £/Kg ....

Paga media oraria della mano d'opera diretta: ....

Data inizio lavori: ....

Data fine lavori: ....

Nota 1. - Il costo della giornata operaia deve comprendere paga, paga differita e oneri sociali.

Nota 2. - Per PRODOTTI FINITI (2) s'intendono impianti, macchinari e manufatti diversi acquistati dal cantiere e pronti per l'installazione.

Nota 3. - Per FORNITURE IN OPERA (3) s'intendono materiali forniti ed installati da una stessa ditta esterna; il relativo costo pertanto comprende sia quello dei materiali che quello della mano d'opera.

Nota 4. - Per MANO D'OPERA DI APPALTO s'intende quella impiegata durante la costruzione in aggiunta a mano d'opera stabile del Cantiere.

ALLEGATO D

COSTRUZIONE N°.......

DISTINTA CONTI AUSILIARI

DENOMINAZIONE	Lire milioni (mat. + m.o.)
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove	
Spese dirette	
Spese di contratto, fiscali, bancarie	
Spese varie	
Oneri finanziari specifici della costruzione	
Totale	

DISTINTA SPESE GENERALI

DENOMINAZIONE	Percentuali sul costo mano d'opera
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	
Stipendi (dirigenti, impiegati, oneri compresi)	
Stabili e suolo cantiere (ammortamento canoni, manutenzione)	
Conduzione uffici (arredamento, cancelleria, spese postali e telefoniche, autovetture, ecc.) ..	
Ammortamento e manutenzione impianti	
Imposte e tasse..........	
Oneri finanziari di gestione	
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	
Totale	

ALLEGATO *E*

NOME UNITA':....................

LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

ELEMENTI PESO
(da convalidare da parte del R.I.Na.)

A) Scafo metallico:	
Laminati e profilati (acciaio inox ......%)	
Fusi e fucinati	
Elettrodi e materiale saldante	
Chiodi e bulloni	
Tubi e puntelli	
Materiali non ferrosi	
Totale	
B) Allestimento:	
Rivestimenti (pitturazione ...... %)	
Accessori	
Ausiliari	
Tubolature (acciaio inox ......%)	
Vent. riscald. refrig.	
Impianto elettrico	
Alloggi	
Inventari	
Totale	
C) Apparato motore e sue parti complementari:	
Motori principali	
Caldaie	
Linea d'alberi	
Ausiliari	
Tubolature	
Ventilazione	
Centrali elettriche	
Sistemazioni varie	
Manovre e controllo	
Totale apparato motore e sue parti complementari	
Totale (A+B+C)	
D) Materiale demolito e sbarcato	
TOTALE COMPLESSIVO	

NOME UNITA':......................

ALLEGATO F

ELEMENTI COSTO
Lavori di trasformazione di unità di almeno 1.000 T.S.L.

Denominazione	Materiali								Mano d'opera						Forniture in opera	COSTO COMPLESSIVO
	Peso Netto				Costi				Stabilimento			Appalto				
		(1)	(2)	(3)	(1)		(2)								(3)	
	Totale	Materiali grezzi	Prodotti finiti	Forniture in opera	Costo unit.	Costo	Costo unit.	Costo	Giornate lavorate	Gg./Ton.	Costo	Giornate lavorate	Gg./Ton.	Costo	Costo	
	Tonn.	Tonn.	Tonn.	Tonn.	L/Kg	Lire	L/Kg	Lire			Lire			Lire	Lire	Lire
A) Scafo metallico:																
Laminati e profilati......																
Fusi-Fucinati																
Elettrodi e mat. saldante																
Chiodi e bulloni																
Tubi e puntelli																
Materiali non ferrosi.....																
Totali																
B) Allestimento:																
Rivestimenti																
Accessori																
Ausiliari																
Tubolature																
Vent. riscald. e refrig ..																
Impianto elettrico																
Alloggi																
Inventari																
Totali																
C) Apparato motore e sue parti complementari:																
Motrici principali																
Caldaie																
Linee d'alberi																
Ausiliari																
Tubolature																
Ventilazione																
Centrali elettriche																
Sistemazioni varie																
Manovre e controllo																
Totali																
Totali (A+B+C)																
Conti ausiliari																
Spese generali																
TOTALI COMPLESSIVI																
Materiali primo armamento corredi e dotazioni a carico cantiere																

Costo di produzione: £/Kg ....
Paga media oraria della mano d'opera diretta: ....
Data inizio lavori: ....
Data fine lavori: ....

Nota 1. - Il costo della giornata operaia deve comprendere paga, paga differita e oneri sociali.

Nota 2. - Per PRODOTTI FINITI (2) s'intendono impianti, macchinari e manufatti diversi acquistati dal cantiere e pronti per l'installazione.

Nota 3. - Per FORNITURE IN OPERA (3) s'intendono materiali forniti ed installati da una stessa ditta esterna; il relativo costo pertanto comprende sia quello dei materiali che quello della mano d'opera.

Nota 4. - Per MANO D'OPERA DI APPALTO s'intende quella impiegata durante la costruzione in aggiunta a mano d'opera stabile del Cantiere.

ALLEGATO G

NOME UNITA':.....................

LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

DISTINTA CONTI AUSILIARI

DENOMINAZIONE	Lire milioni (mat. + m.o.)
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove	
Spese dirette	
Spese di contratto, fiscali, bancarie	
Spese varie	
Oneri finanziari specifici	
Totale	

DISTINTA SPESE GENERALI

DENOMINAZIONE	Percentuali sul costo mano d'opera
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	
Stipendi (dirigenti, impiegati, oneri compresi)	
Stabili e suolo cantiere (ammortamento canoni, manutenzione)	
Conduzione uffici (arredamento, cancelleria, spese postali e telefoniche, autovetture, ecc.) ..	
Ammortamento e manutenzione impianti	
Imposte e tasse	
Oneri finanziari di gestione	
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	
Totale	

ALLEGATO *H*

CALCOLO DEL GRADO DI AVANZAMENTO LAVORI (1) (2)

1-a) Per le unità munite di apparato motore di propulsione vengono assegnati:

allo scafo nudo il coefficiente: 0,30;
all'allestimento il coefficiente: 0,50;
all'apparato motore il coefficiente: 0,20 attribuito per l'80% all'insieme delle motrici principali, complete di accessori, riduttori, linee d'assi, aliche e gruppi elettrogeni principali e/o caldaie, principali e non, e per il 20% ai restanti elementi facenti parte dell'apparato motore (ausiliari, tubolature, ventilazioni, ecc.).

Per l'attribuzione dei singoli componenti del peso nave alla voce apparato motore od allestimento vedasi quanto riportato al punto 4).

b) Il grado di avanzamento dello scafo nudo che deve essere realizzato in stabilimento,i dell'impresa di costruzione, salvo eventuali componenti non significative (blocchi di peso non superiore a 5/10 t), è calcolato con la formula:

$$1/S\ [(S_1 \times 0{,}20) + (S_2 \times a \times 0{,}50) + (S_3 \times 0{,}50) + (S_4 \times b \times 0{,}80) + (S_5 \times 0{,}80) + (S_6 \times c \times 0{,}95) + (S_7 \times 0{,}95) + S_8]$$

dove:

S - rappresenta il peso totale dello scafo nudo come dichiarato dal cantiere costruttore;

S_1 - rappresenta il peso del materiale introdotto in cantiere e inequivocabilmente destinato alla costruzione dell'unità di cui si calcola l'avanzamento, non ancora lavorato;

S_2 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra presso l'officina navale (tracciatura, taglio, sagomatura);

a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

S_3 - rappresenta il peso netto del materiale lavorato pronto a terra per la prefabbricazione o l'imbarco;

S_4 - rappresenta il peso del materiale in corso di prefabbricazione;

b - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

S_5 - rappresenta il materiale prefabbricato;

S_6 - rappresenta il materiale dei blocchi prefabbricati in corso di montaggio sullo scalo o in corso di premontaggio nei grandi insiemi a terra;

c - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

S_7 - rappresenta il materiale montato sullo scalo e quello dei grandi insiemi di premontaggio;

S_8 - rappresenta il materiale montato sullo scalo, completamente finito di saldatura, radiografato e di cui è stata accertata la tenuta stagna.

c) Il grado di avanzamento dell'allestimento è calcolato con la formula:

$$1/A\ [(A_1 \times 0{,}20) + (A_2 \times a \times 0{,}80) + (A_3 \times 0{,}80) + A_4]$$

dove:

A - rappresenta il peso totale dell'allestimento come dichiarato dal cantiere costruttore;

A_1 - rappresenta il peso del materiale da lavorare introdotto in cantiere e sicuramente destinato alla costruzione dell'unità di cui si calcola l'avanzamento;

A_2 - rappresenta il peso netto del materiale in corso di lavorazione in officina, sia in cantiere che presso terzi;

a - rappresenta la relativa percentuale di avanzamento;

A_3 - rappresenta il peso del materiale pronto in officina, sia in cantiere che presso terzi;

A_4 - rappresenta il peso del materiale sistemato a bordo o sui blocchi di prefabbricazione.

d) Il grado di avanzamento dell'apparato motore è valutato con la formula:

$$\frac{M_1 \times 0{,}80}{M} + \frac{m_1 \times 0{,}20}{m}$$

dove:

M - rappresenta il peso delle motrici principali, complete di accessori, riduttori, linee d'assi, eliche e gruppi elettrogeni principali e/o caldaie, principali e non;

M_1 - (m_1) rappresenta il peso degli elementi compresi in M(m) che può essere considerato finito, da valutarsi secondo il criterio di seguito indicato o altro ritenuto equivalente in relazione alla rilevanza dell'elemento preso in considerazione:

$$\frac{0{,}25 \times P_1 + 0{,}45 \times P_2 + 0{,}20 \times P_3 + 0{,}05 \times P_4 + 0{,}05 \times P_5}{P}$$

P_1 - rappresenta il peso netto dei materiali passati in lavorazione in officina;

P_2 - rappresenta il peso dei materiali lavorati in officina, in tutte le loro parti, e pronti al montaggio;

P_3 - rappresenta il peso dei materiali ed oggetti montati sul banco di prova in officina;

P_4 - rappresenta il peso dei macchinari, dopo eseguite le prove in officina;

P_5 - rappresenta il peso dei macchinari, dopo eseguito il montaggio a bordo della nave;

P - rappresenta il peso dei macchinari completamente montati a bordo;

m - rappresenta il peso degli ausiliari dell'apparato motore e degli altri elementi necessari al suo funzionamento, dichiarato dal cantiere.

2-a) Per le unità prive di apparato motore di propulsione vengono assegnati:

allo scafo il coefficiente: 0,80;

all'allestimento il coefficiente: 0,20;

a richiesta del cantiere e per giustificati motivi possono essere riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, sentito il parere del Registro italiano navale, coefficienti diversi.

b) Il grado di avanzamento si calcola in maniera analoga a quanto detto al punto 1).

3-a) Costituiscono il peso «apparato motore»:

i macchinari principali ed ausiliari per la propulsione della nave completi di accessori, tubolature, grigliati, scale, paglioli, condotti di scarico;

le linee d'assi e i relativi supporti, astucci ed eliche;

le caldaie ausiliarie complete dei macchinari accessori e tubolature per il loro funzionamento;

i gruppi elettrogeni principali completi di accessori, tubolature, grigliati, scale, paglioli, condotti di scarico;

le pompe e tubolature per imbarco e travaso combustibile;

gli impianti di automazione relativi ai macchinari precedentemente indicati;

le macchine utensili (officina di macchina);

i carriponte, paranchi e mezzi di sollevamento in genere per servizi dell'apparato motore;

gli impianti di ventilazione dell'apparato motore.

b) Costituiscono il peso «allestimento»:

gli impianti ed i macchinari per il servizio nave non inclusi nell'apparato motore, nonché quelli per il servizio dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico;

il timone, gli stabilizzatori, le cliche direzionali ed i macchinari ed impianti relativi;

le casse ed i serbatoi per il carico quando non contribuenti alla robustezza della nave (separati dalla struttura dello scafo).

---

(1) Nel caso di lavori di trasformazione il calcolo del grado di avanzamento dei lavori è effettuato sulla base dei pesi dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore che devono essere sistemati a bordo, quali dichiarati preventivamente dall'impresa assuntrice dei lavori e dal committente.

Nel calcolo del grado di avanzamento l'incidenza del materiale da sbarcare, anche se da reimbarcare, è zero ed il meteriale da considerare ai fini dell'avanzamento è solo quello presente presso l'impresa di trasformazione.

(2) Per le iniziative i cui i lavori siano stati avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si terrà conto, ai fini del calcolo del grado di avanzamento dello scafo nudo di cui al punto 1-*b)*, anche del materiale lavorato introdotto in cantiere in esecuzione di ordinativi aventi data certa anteriore alla predetta data.

ALLEGATO *I*

CONVERSIONE DA T.S.L. IN T.S.L.C.
(Secondo la normativa nazionale)

Classe A

TIPI DI NAVE: CISTERNE PER GREGGIO, PRODOTTI PULITI, NAVI PORTARINFUSE SECCHE E/O LIQUIDE

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficienti
Fino a 3.000	2,50
Oltre 3.000 fino a 6.000	1,80
Oltre 6.000 fino a 18.000	1,30
Oltre 18.000 fino a 30.000	1,00
Oltre 30.000 fino a 45.000	0,80
Oltre 45.000 fino a 85.000	0,60
Oltre 85.000 fino a 125.000	0,50
Oltre 125.000	0,35

Classe B

TIPI DI NAVE: NAVE DA CARICO GENERALE, NAVI PORTACONTENITORI CELLULARI

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficienti
Fino a 3.000	2,80
Oltre 3.000 fino a 7.500	2,00
Oltre 7.500 fino a 18.000	1,50
Oltre 18.000	1,00

Classe C

TIPI DI NAVE: NAVI FRIGORIFERE, NAVI ROLL/ON-ROLL/OFF, NAVI TRAGHETTO MERCI, NAVI PER CARICHI UNITIZZATI, NAVI PORTA AUTO, NAVI PORTA BESTIAME, GASIERE, CHIMICHE ED ALTRE SPECIALI DA CARICO SECCO, LIQUIDO NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI.

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficienti
Fino a 3.000	3,50
Oltre 3.000 fino a 5.000	2,50
Oltre 5.000 fino a 10.000	1,80
Oltre 10.000 fino a 20.000	1,60
Oltre 20.000 fino a 30.000	1,20
Oltre 30.000	0,90

Classe D

TIPI DI NAVE: NAVE DA PASSEGGERI, NAVI TRAGHETTO MISTE, ALISCAFI E NAVI ABILITATE ALLA NAVIGAZIONE LAGUNARE DI VENEZIA

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficienti
Fino a 5.000	3,00
Oltre 5.000	2,50

Classe E

TIPI DI NAVE: RIMORCHIATORI, SPINTORI, DRAGHE, NAVI APPOGGIO, NAVI POSA TUBI ED ALTRE NAVI DA TRASPORTO NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI.

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficienti
Fino a 500	5,00
Oltre 500 fino a 2.000	3,00
Oltre 2.000 fino a 5.000	2,50
Oltre 5.000 fino a 10.000	2,00
Oltre 10.000 fino a 20.000	1,50
Oltre 20.000 fino a 30.000	1,00
Oltre 30.000	0,90

Classe F

TIPI DI NAVE: GALLEGGIANTI E CHIATTE

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficienti
Fino a 3.000	1,00
Oltre 3.000 fino a 10.000	0,80
Oltre 10.000	0,50

ALLEGATO *L*

TABELLA DI CONVERSIONE DA STAZZA LORDA GT.
(Calcolata secondo la convenzione di Londra del 28 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958) in T.S.L.C.

Classe A

TIPI DI NAVE: CISTERNE PER GREGGIO, PRODOTTI PULITI, NAVI PORTARINFUSE SECCHE E/O LIQUIDE

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 2.857	2,625
Oltre 2.857 fino a 5.714	1,89
Oltre 5.714 fino a 17.143	1,365
Oltre 17.143 fino a 28.571	1,05
Oltre 28.571 fino a 42.857	0,84
Oltre 42.857 fino a 80.952	0,63
Oltre 80.952 fino a 119.048	0,525
Oltre 119.048	0,3675

Classe B

TIPI DI NAVE: NAVI DA CARICO GENERALE AD UN PONTE, NAVI PORTACONTENITORI CELLULARI AD UN PONTE

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 3.000	2,80
Oltre 3.000 fino a 7.500	2.00
Oltre 7.500 fino a 18.000	1,50
Oltre 18.000	1,00

Classe B1

TIPI DI NAVE: NAVI DA CARICO GENERALE A DUE O PIÙ PONTI

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 4.000	1,05
Oltre 4.000 fino a 7.500	2,00
Oltre 7.500 fino a 18.000	1,50
Oltre 18.000	1,00

Classe B2

TIPI DI NAVE: NAVI PORTACONTENITORI CELLULARI A DUE O PIÙ PONTI

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 5.455	1,54
Oltre 5.455 fino a 13.636	1,1
Oltre 13.636 fino a 32.727	0,825
Oltre 32.727	0,55

Classe C

TIPI DI NAVE: NAVI FRIGORIFERE

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 3.000	3,50
Oltre 3.000 fino a 5.000	2,50
Oltre 5.000 fino a 10:000	1,80
Oltre 10.000 fino a 20.000	1,60
Oltre 20.000 fino a 30.000	1,20
Oltre 30.000	0,90

Classe C1

TIPI DI NAVE: NAVI ROLL/ON-ROLL/OFF, NAVI TRAGHETTO MERCI, NAVI PER CARICHI UNITIZZATI, NAVI PORTA AUTO

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 8.570	1,225
Oltre 8.570 fino a 14.285	0,875
Oltre 14.285 fino a 28.570	0,63
Oltre 28.570 fino a 57.143	0,56
Oltre 57.143 fino a 85.714	0,42
Oltre 85.714	0,315

Classe C2

TIPI DI NAVE: NAVI PORTA BESTIAME

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 5.000	2,10
Oltre 5.000 fino a 8.335	1,50
Oltre 8.335 fino a 16.665	1,08
Oltre 16.665 fino a 33.335	0,96
Oltre 33.335 fino a 50.000	0,72
Oltre 50.000	0,54

Classe C3

TIPI DI NAVE: NAVI GASIERE ED ALTRE SPECIALI DA CARICO SECCO O LIQUIDO CON COMPRESE IN ALTRE CLASSI

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 2.857	3,675
Oltre 2.857 fino a 4.762	2,625
Oltre 4.762 fino a 9.524	1,89
Oltre 9.524 fino a 19.048	1,68
Oltre 19.048 fino a 28.571	1,26
Oltre 28.571	0,945

Classe D

TIPI DI NAVE: NAVI TRAGHETTO MISTE

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 7.692	1,950
Oltre 7.692	1,625

Classe D1

TIPI DI NAVE: ALISCAFI, DA PASSEGGERI E NAVI ABILITATE ALLA NAVIGAZIONE LAGUNARE DI VENEZIA

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 5.000	3,00
Oltre 5.000	2,50

Classe E

TIPI DI NAVE: RIMORCHIATORI, SPINTORI, DRAGHE, NAVI POSA TUBI, NAVI NON DA TRASPORTO, NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 500	5,00
Oltre 500 fino a 2.000	3,00
Oltre 2.000 fino a 5.000	2,50
Oltre 5.000 fino a 10.000	2,00
Oltre 10.000 fino a 20.000	1,50
Oltre 20.000 fino a 30.000	1,00
Oltre 30.000	0,90

Classe E1

TIPI DI NAVE: NAVI APPOGGIO

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 625	4,0
Oltre 625 fino a 2.500	2,4
Oltre 2.500 fino a 6.250	2,0
Oltre 6.250 fino a 12.500	1,6
Oltre 12.500 fino a 25.000	1,2
Oltre 25.000 fino a 37.500	0,8
Oltre 37.500	0,72

Classe F

TIPI DI NAVE: GALLEGGIANTI E CHIATTE

Classi di tonnellaggio GT	Coefficienti
Fino a 3.000	1,00
Oltre 3.000 fino a 10.000	0,80
Oltre 10.000	0,50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 234/1989 reca: «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale».

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 7, l'intero art. 13 nonché l'art. 36 della legge n. 234/1989:

«Art. 7, commi 1 e 2. — 1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a L. 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958».

«Art. 13. — 1. Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, attuino progetti di riconversione industriale con riferimento ad attività riguardanti la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio o approdi specializzati, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, esplorazioni marine per lo sfruttamento di risorse minerarie e alimentari, analisi di fattori climatici e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare, volti a migliorare l'efficienza operativa dei traffici e/o del sistema industriale nazionale, sempreché dalla riconversione derivi una riduzione effettiva ed irreversibile di capacità produttiva del settore della costruzione, riparazione navale e demolizione, possono essere concessi dal Ministro della marina mercantile contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per:

a) servizi di consulenza per i lavoratori, inclusi i versamenti effettuati per la creazione di cooperative di lavoro e di piccole imprese;

b) riqualificazione professionale dei lavoratori;

c) investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento delle nuove attività economiche nei settori di cui al primo periodo del presente comma;

d) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;

e) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 70 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.

3. Il contributo è concesso sulla base di piani definiti a livello aziendale o interaziendale che devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del comitato di cui all'art. 23.

4. Le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 36. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.

2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'art. 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale».

— Il trattato istitutivo CEE è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Gli articoli 92, 93 e 189 del predetto trattato così recitano:

«Art. 92. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

«Art. 93. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

«Art. 189. — Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti».

— La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 69 del 12 marzo 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 28 aprile 1987, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1, 2 e 8 della legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale di seguito denominata "Direttiva CEE".

2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.

3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.

5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti-inquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare, nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.

6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità».

«Art. 2. — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991».

«Art. 8. — 1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'art. 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data, successiva al 1° gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione.

2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1986, nonché le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuità attività produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 20.

3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di società diverse, purché aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere.

4. Sono escluse dai benefici di cui all'art. 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'art. 1.

5. I contributi di cui all'art. 2 non possono essere accordati, con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristrutturazione e l'adeguamento della capacità produttiva secondo le disposizioni della direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale.

6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 T.S.L.C. annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunità economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari».

— Si riporta il testo dell'intero art. 146 del codice della navigazione:

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti)*. — Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni [ora Ministro della marina mercantile, *n.d.r.*].

Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti».

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1. Il testo degli articoli 3 e 19 della medesima legge è il seguente:

«Art. 3. — 1. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;

b) la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo della costruzione;

d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'art. 2».

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

— Si trascrive il testo dell'art. 233 del codice della navigazione:

«Art. 233 *(Dichiarazione di costruzione)*. — Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.

L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.

Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni».

— Il comma 5 dell'art. 4 della direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), è così formulato:

«5. Il cumulo degli aiuti accordati nell'ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere previamente notificata alla Commissione né da questa autorizzata.

Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto interessati. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Nella sua decisione, la Commissione si assicura che l'aiuto prospettato non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 2. Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della medesima legge:

«Art. 4. — 1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'art. 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della dichiarazione di costruzione ed essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio.

2. Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di ulteriori sei mesi per la costruzione della terza.

3. Le trasformazioni e modificazioni navali devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che ragioni di ordine tecnico relative alle caratteristiche dell'unità ovvero esigenze organizzative e programmatiche del cantiere o dell'impresa, ovvero ancora circostanze non imputabili all'impresa beneficiaria del contributo rendono necessaria tale proroga.

5. Salvo quanto diposto dal comma 4, il mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 1 determina l'inaccoglibilità della domanda di contributo; l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

6. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

7. Tutte le navi nazionali devono avere inoltre livello di costruzione e di equipaggiamento conforme alle regole delle convenzioni internazionali e leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi. Tale conformità è verificata dal Registro italiano navale cui compete l'esecuzione degli accertamenti ai fini dell'emissione dei certificati di

legge. Sugli oneri per le verifiche suddette, il Ministro della marina mercantile può concedere, dietro presentazione delle fatture emesse a tale titolo dal Registro italiano navale, ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio un contributo nella misura non superiore al 70 per cento, stabilita annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile.

8. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale, di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

9. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Art. 5. — 1. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'art. 2.

2. Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unità commesse o successivamente al contratto di prima vendita per le costruzioni iniziate in proprio, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa, può essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'art. 2.

3. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta il prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.

4. La liquidazione definitiva del contributo è disposta, in base ai risultati degli accertamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale è modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'art. 2.

5. Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori di trasformazione e modificazione navale».

— Il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1836/1935 (Organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra), come modificato dall'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1689, è il seguente:

«Art. 8. — Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave o scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo.

I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave.

Alle navi mercantili italiane a scafo metallico, costruite nel regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o comunque costruite o acquistate all'estero, possono essere imposti gli obblighi previsti dal precedente comma, purché i lavori conseguenti, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, non portino nocumento al loro esercizio commerciale.

I lavori di cui al primo comma di questo articolo sono eseguiti a spese del Ministero della marina, se si tratta di naviglio ausiliario od occorrente per le operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate; a spese del Ministero delle comunicazioni, se si tratta invece di naviglio da traffico, secondo la distinzione fra le due categorie di naviglio indicate dall'art. 13.

Tali lavori sono effettuati nell'epoca più opportuna, d'accordo con gli armatori, ed eventualmente col Ministero delle comunicazioni per non disturbare l'utilizzazione delle navi e sarà data la precedenza alle navi di costruzione più recente e a quelle di maggior rendimento. In caso di impossibilità i lavori saranno rimandati al momento della mobilitazione.

Il Ministero della marina richiederà l'adesione di quello delle comunicazioni nel caso che la nave, sulla quale devono eseguirsi i lavori in questione, sia addetta ai servizi sovvenzionati».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1984 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota agli articoli 1 e 3.

— Per il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1836/1935 si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 1, 8 e 19 della legge n. 234/1989 si veda per i primi due in nota all'art. 1 e per l'ultimo in nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 5 e 19 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e all'art. 2.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 3. Il testo dell'art. 10 della medesima legge è il seguente:

«Art. 10. — 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 9.

5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 13:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1 e all'art. 3.

Nota all'art. 14:

— Per il testo degli articoli 8 e 19 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1 e all'art. 2. Il testo dell'art. 6 della medesima legge è il seguente:

«Art. 6. — 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 14.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacità produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, può essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:

a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacità produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennità ai lavoratori per la loro riqualificazione

b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986.

3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.

4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del comitato di cui all'art. 23».

— Il comma 2, quinto trattino, dell'art. 7 della direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), prevede che:

2. I costi che possono beneficiare di tali aiuti sono in particolare:

(omissis);

— in caso di chiusura totale di un cantiere, il valore contabile residuo delle installazioni (senza tener conto della parte delle rivalutazioni posteriori al 1° gennaio 1982 eventualmente superiore al tasso nazionale d'inflazione).

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 17.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 11. Il testo dell'art. 9 della medesima legge è il seguente:

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE"

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

— Si trascrive il testo degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione (per il testo dell'art. 146 si veda in nota all'art. 1):

«Art. 143. [come sostituito dall'articolo unico della legge 9 dicembre 1975, n. 723] *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane).* — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi sono rappresentate da persona munita di procura istitoria.

Agli effetti della lettera *c)* del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministra-

tori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea».

«Art. 144 *(Stranieri e società equiparati)*. — Per motivi di interesse nazionale il Ministro per le comunicazioni [ora Ministro della marina mercantile o Ministro dei trasporti, rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna, *n.d.r.*] può con decreto emanato di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni [ora di concerto con il Ministro del tesoro, *n.d.r.*] equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa».

Nota all'art. 20:

— Per il testo degli articoli 2, 4 e 10 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1, all'art. 3 e all'art. 11.

Nota all'art. 21:

— Per il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 19 e all'art. 11.

Nota all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 11.

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 19.

— Per il testo dell'art. 146 del codice della navigazione si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 19.

Nota all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 2. Il testo dell'art. 7 della medesima legge è il seguente:

«Art. 7. — 1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a L. 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al comma 2 dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è considerato pari al valore più elevato. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.

4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:

a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

Nota all'art. 27:

— Per il testo degli articoli 8 e 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1 e all'art. 2.

Note all'art. 28:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 146 del codice di navigazione si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 29:

— Per il testo degli articoli 2 e 9 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1 e all'art. 19. Il testo dell'art. 25 della medesima legge è il seguente:

«Art. 25. — 1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Il primo bilancio certificato sarà relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° agosto successivo alla scadenza del predetto termine.

5. Per le società che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il termine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, è dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo.

7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione.

Nota all'art. 30:

— Il testo dell'art. 11 della direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), prevede che:

«Art. 11. — 1. Per consentire alla commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui ai capi II e III, gli Stati membri devono trasmetterle a suo uso esclusivo:

— relazioni su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale al momento dell'ordinativo e a lavori ultimati, con precisioni in merito al contributo finanziario accordato a favore del contratto, presentate secondo il modulo n. 1 figurante in allegato;

— relazioni semestrali — da fornire il 1° ottobre e il 1° aprile per i semestri precedenti — sugli aiuti concessi agli armatori, presentate secondo il modulo n. 2 figurante in allegato;

— relazioni annuali sui risultati annuali di ogni cantiere nazionale che ha beneficiato di un aiuto e sul totale del contributo finanziario accordato, presentate secondo il modulo n. 3 figurante in allegato;

— relazioni annuali sul conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione da parte delle imprese che hanno fruito di aiuti a norma degli articoli 6, 7 e 9, presentate secondo il modulo n. 4 figurante in allegato.

2. Sulla base delle informazioni comunicate a norma dell'art. 10 e del paragrafo 1 del presente articolo, la commissione redige annualmente una relazione generale per consentire una discussione con gli esperti nazionali. Tale relazione indica, in particolare, il livello degli aiuti connessi al contratto e degli altri aiuti al funzionamento accordati da ogni Stato membro del periodo considerato nonché il volume complessivo degli aiuti accordati per la ristrutturazione e i progressi fatti nella realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione in ogni Stato membro nello stesso periodo».

Si riportano anche i moduli 1, 3 e 4 allegati alla predetta direttiva:

Modulo n 1

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUGLI ORDINATIVI E LE CONSEGNE DI NAVI MERCANTILI

Sezione 1 **Particolari del contratto**

1. Nuova costruzione/trasformazione		
2. Impresa	3. Cantiere	4. Numero del cantiere
5. Proprietario registrato		
6. Armatore		
7. Stato di immatricolazione della nave		
8. Data della firma del contratto	9. Data di ultimazione e data di consegna	

Sezione 2 **Particolari sulla nave**

10. Tipo di nave	
11. Portata lorda	
12. Stazza lorda (tsl)	13. Stazza lorda compensata (tslc) ....

Sezione 3 **Finanziamenti**

	Moneta locale	ECU (tasso corrente)	% del prezzo di vendita
14. Prezzo contrattuale			
15. Perdite contrattuali previste (eventuali)			
16. Aiuti per l'esecuzione del contratto			
A. Concessi al cantiere:			
a) sovvenzioni			
b) agevolazioni			
c) agevolazioni fiscali particolari			
d) altri aiuti			
B. Concessi al cliente o all'ultimo proprietario:			
a) sovvenzioni			
b) agevolazioni di credito			
c) agevolazioni fiscali			
d) altri aiuti			

Per informazioni contattare   Data

Qualifica   Firma

Modulo n. 3

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA

Nome della società: ....

Prima parte: Aiuti pubblici

Aiuti al funzionamento	Valore contrattuale (¹) Costi/perdite (²)	Aiuti diretti ricevuti	Sostegni indiretti (vedi modulo n. 1)
1. Aiuti a favore di contratti a) relativi a contratti stipulati prima del 1° gennaio 1987 b) relativi a contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1987 c) di cui contratti relativi all'assistenza ai paesi in via di sviluppo 2. Pagamento di altri costi operativi tra cui copertura delle perdite e aiuto di salvataggio (vedi articolo 5)			
Aiuti alla ricostruzione	**Costi**		**Sostegni**
3. Investimenti 4. Indennità di licenziamento 5. Altri costi di chiusura pagati da una cassa 6. Costi/introiti provenienti dalla cessione di elementi dell'attivo 7. Costi di conversione 8. Spese di ricerca e di sviluppo 9. Altri costi di ristrutturazione			

Per informazioni rivolgersi a: .... Data: ....

....

Qualifica: .... Firma: ....

Seconda parte: Cifra d'affari e beneficio/(perdita) (deve essere compilata da tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti diretti alla produzione)

	Anno più recente	Anno precedente
10. Cifra d'affari 11. di cui cifra d'affari corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili a) fatturato corrispondente a contratti stipulati prima del 1° gennaio 1987 b) fatturato corrispondente a contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1987 c) di cui fatturato relizzato a titolo dell'aiuto allo sviluppo a paesi in via di sviluppo		
12. Perdite (eventuali) 13. Beneficio corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili: a) relativo a benefici/perdite su contratti b) relativo a movimenti di fondi c) relativo a spese di ristrutturazione		

Terza parte: Cash Flow (deve essere compilata da tutte le imprese che hanno registrato perdite (punto 12) e che hanno ricevuto fondi pubblici)

	Anno più recente	Anno precedente
Spese 14. Perdite d'esercizio al lordo dell'ammortamento 15. Spese per investimenti 16. Altre spese 17. Altre modifiche del fondo di cassa		
Provenienza dei fondi 18. Capitali propri: a) da azionisti pubblici b) da azionisti privati 19. Prestiti e scoperti: a) da fonti pubbliche a) di cui aiuti per l'esecuzione del contratto b) da fonti private b) di cui corredate di garanzia statale 20. Sovvenzioni pubbliche: a) di cui aiuti per l'esecuzione del contratto		

Modulo n. 4

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUI CANTIERI DI COSTRUZIONE DI NAVI MERCANTILI (INSTALLAZIONE E MANODOPERA)

Sezione 1: Installazione Data: .... Impresa ....

1. Ormeggio/Banchina/Piani	2. Attività usuale	3. Dimensione	4. Capacità

Sezione 2: Libro ordini mercantili Data: ....

5. Ormeggio n.	6. Numero della nave	7. Tipo di nave	8. SLC	9. Stato di avanzamento dei lavori
10. Totale nuovi ordinativi .... 19 ......: n. .... SLC				
11. Totale lavori ultimati .... 19 ......: n. .... SLC				

Sezione 3: Occupazione nella costruzione navale Data: ....

12. *Per attività*	19. *Per qualifica* (costruzione mercantile)
13. Mercantile	20. Lavoratori manuali
14. Offshore	21. Impiegati
15. Navale	22. Totale mercantile
16. Riparazioni	23. Subappaltatori
17. Altri	24. Modifica del numero di impieghi
18.. Totale	
25. Numero totale di ore di lavoro del cantiere	
26. Numero di ore di lavoro per la costruzione mercantile e la conversione	

Per informazioni rivolgersi a: .... Data: ....

Qualifica: .... Firma: ....

Nota all'art. 31:

Per il testo degli articoli 2, 6, 7 e 9 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota agli articoli 1, 14, 26 e 19.

90G0419

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 novembre 1990.

Limitazione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1991.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

Tenuto conto della necessità di assicurare anzitutto l'occupazione degli immigrati con permesso di soggiorno e attualmente disoccupati;

Considerata, inoltre, la necessità di mantenere l'impegno dello Stato italiano per una efficace politica di asilo, in linea con gli obblighi internazionali e con la tradizione del Paese;

Ritenuto che si possono consentire nuovi ingressi per ricongiungimento nell'ambito del nucleo familiare ristretto, e per soggetti nominativamente chiamati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 943 del 1986 et che rimane ferma la facoltà di far ricorso all'art. 10 della legge n. 943/86;

Che si deve provvedere alla individuazione di uno statuto per i lavori temporanei e stagionali;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1991 i flussi programmati in Italia sono limitati ai cittadini stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) richiedenti lo status di rifugiato;

b) familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi alle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/86;

c) cittadini extracomunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro in Italia, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 943 del 1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato, e non vi sia possibilità di occupare nel posto di lavoro altro cittadino extracomunitario già regolarmente residente in Italia.

Roma, 17 novembre 1990

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

90A5214

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 novembre 1990.

Determinazione per l'anno 1991 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)* e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1989, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1990;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1991;

Sentita, nella riunione del 17 ottobre 1990, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1991 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1990 dal decreto ministeriale 23 agosto 1989 sopracitato;

Decreta:

Art. 1

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)* e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1991 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5190

DECRETO 14 novembre 1990.

Determinazione per l'anno 1991 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1989, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1990;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1990 con il quale viene determinato per l'anno 1991 l'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1991;

Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 17 ottobre 1990, di confermare per l'anno 1991 la misura già fissata per l'anno 1990 con decreto ministeriale 23 agosto 1989 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1991, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5191

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 agosto 1990.

Eliminazione del canone di concessione per sede d'utente relativamente alle trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, concernente il regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP del 1° agosto 1984 per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1983 istitutivo del servizio fac-simile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato telefax, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1984;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984 concernente l'adeguamento dei canoni di concessione per sede d'utente per collegamenti diretti di tipo telegrafico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 istitutivo del servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986 che determina le tariffe e i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente videotel, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 75, che modifica l'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici interni, supplementari ed accessori;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988 recante disposizioni in materia di apparecchiature (modem) e relativi dispositivi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1989;

Visto il decreto ministeriale ottobre 1989, concernente la determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1989;

Vista la direttiva CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni;

Riconosciuta l'esigenza di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva CEE n. 88/301, nonché di rivedere la disciplina dei canoni di concessione per sede d'utente alla luce della normativa sulla liberalizzazione dei terminali sopra citata;

Ravvisata l'opportunità di non applicare nei riguardi degli utenti interessati alla effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica pubblica a commutazione il canone annuo che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 sono abrogati:

a) gli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984, citato in premessa;

b) la lettera *b)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 1° settembre 1983, citato in premessa;

c) il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato in premessa;

d) la lettera *a)* del punto 1 e la lettera *a)* del punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1986, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1990
Registro n. 47 Poste, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo delle disposizioni abrogate:

«Art. 3, lettera *b)*, D.M. 1° settembre 1983. — Nei confronti dell'utente si applicano:

(omissis);

c) il canone annuo di sorveglianza tecnica previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, citato nelle premesse, e successive modificazioni».

«Art. 4 D.M. 28 dicembre 1984. — Gli utenti abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante l'impiego di apparati rigidamente collegati alla rete medesima, devono farne domanda all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni tramite la società telefonica SIP e devono corrispondere all'amministrazione stessa, su richiesta della predetta società, un canone annuo per ciascuna linea di utenza telefonica in misura pari a quella del canone di concessione di cui al precedente art. 2. Gli apparati debbono essere di tipo omologato o autorizzato dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

«Art. 5 D.M. 28 dicembre 1984. — Fermo restando l'obbligo della domanda di cui al precedente art. 4, gli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante apparati di tipo portatile, ad accoppiamento acustico, devono corrispondere all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tramite la società telefonica SIP, un canone annuo di L. 50.000 per ciascun apparato».

«Art. 6 D.M. 28 dicembre 1984. — Gli apparati ad accoppiamento acustico, di cui all'articolo precedente, possono essere utilizzati esclusivamente dall'abbonato telefonico autorizzato e dai suoi dipendenti o soci. In questo secondo caso i dipendenti o soci devono

essere muniti di un apposito documento rilasciato dall'abbonato telefonico dal quale risultino il rapporto di dipendenza o associazione, il numero di utenza telefonica dell'abbonato autorizzato, gli estremi di identificazione dell'apparato nonché gli estremi della omologazione od autorizzazione del prototipo da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'abbonato telefonico deve inoltre dichiarare, nel documento stesso, sotto la propria responsabilità, di essere stato autorizzato all'uso dell'apparato ad accoppiamento acustico in possesso del dipendente o socio».

«Art. 5, secondo comma, D.M. 3 agosto 1985. — In aggiunta alle tariffe sopraddette l'abbonato è tenuto a corrispondere, nel caso di utilizzazione alternativa anche per trasmissioni di tipo telegrafico, il canone di competenza dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984 e successive modifiche».

«Art. 1, punto 1, lettera *a)*, e punto 2), D.M. 13 febbraio 1986. — Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire del servizio pubblico videotel in qualità di utenti acquisitori e fornitori di informazioni e/o di prestazioni tramite i «centri videotel», anche mediante banche dati esterne agli stessi collegate, ovvero in qualità di utenti solo acquisitori di informazioni e/o di prestazioni, sono tenuti a corrispondere, secondo la categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti:

1. *Fornitori di informazioni e/o di prestazioni:*

a) canone annuo per sede di utente:

L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel nella sede operativa dell'utente;

(omissis).

2. *Acquisitori di informazioni e/o di prestazioni:*

a) canone annuo per sede d'utente:

L. 50.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente;

L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel in sede diversa dall'abitazione privata dell'utente;

b) tariffa per l'impegno del «centro Videotel»:

L. 150 per ogni tre minuti (o frazione) di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22);

L. 150 per ogni 9 minuti (o frazione) di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi;

c) prezzo delle informazioni e/o prestazioni fornite a pagamento».

90A5193

DECRETO 29 ottobre 1990.

Approvazione del progetto e dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere relativi alla realizzazione di novantotto collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 «Provvedimenti a favore dei territori montani» modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 220, relativo all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nèi nuclei abitati e nei rifugi montani;

Visto che è stato messo a punto un programma di opere che prevede la realizzazione di collegamenti telefonici per novantotto località (XXIII lotto);

Visto, in particolare, il progetto relativo alle opere di cui sopra, redatto in data 22 luglio 1989 per l'importo complessivo di L. 3.403.949.000, I.V.A. compresa;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore tecnico PTA nella 197ª adunanza della sua seconda sezione in data 6 luglio 1990 e dal consiglio di amministrazione nella 1810ª adunanza in data 10 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il progetto in data 22 luglio 1989 relativo alla realizzazione di novantotto collegamenti telefonici (XXIII lotto) nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani, per un importo globale di L. 3.403.949.000, di cui L. 2.860.461.500 per le opere e L. 543.487.500 per I.V.A.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relativi ai collegamenti telefonici di cui al precedente art. 1, interessanti le località ed i comuni indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

I lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

ALLEGATO

ELENCO NOMINATIVO DELLE LOCALITÀ

COLLEGAMENTI TELEFONICI

Regione Val d'Aosta

Località	Comune	Provincia
Rif. Col Collon	Bionaz	Aosta
Rif. Crete Seche	Bionaz	Aosta
Rif. C. Dalmazzi	Courmayeur	Aosta
Rif. A. Deffejes	La Thuile	Aosta
Rif. F. Chiarella	Ollomont	Aosta
Rif. Benevolo	Rhemes N. Dame	Aosta

Regione Piemonte

Località	Comune	Provincia
Rif. 3° Alpini	Bardonecchia	Torino
Rif. Batt. Monte Granero	Bobbio P.	Torino
Rif. Toesca	Bussoleno	Torino
Rif. Lago Verde	Prali	Torino
Rif. Salvin	Monastero Lanzo	Torino
Rif. Chiaromonte	Traversella	Torino
Rif. F. Marchesini	Entracque	Cuneo
Rif. Havis Degiorgio	Roccaforte M.	Cuneo
Rif. Questa	Valdieri	Cuneo
Rif. Migliorero	Vinadio	Cuneo
Rif. Saracco Volante	Briga Alto	Cuneo
Rif. Alpe Piovale Egua	Carcoforo	Vercelli
Rif. Spanna Osella	Varallo	Vercelli
Bocchetto Lovera	Mosso S. Maria	Vercelli
Rif. Alpe Meggiana	Piode	Vercelli

Regione Lombardia

Località	Comune	Provincia
Rif. Benigni	Ornica	Bergamo
Rif. A. Gherardi	Taleggio	Bergamo
Rif. G. Rosa	Breno	Brescia
Rif. Prabello	Cerano Intelvi	Como
Rif. Capanna Alpinisti	M. Lecco	Como
Rif. Fordeccia	Sorico	Como
Campelli	Cerdasco	Sondrio
Rif. Campo Val Zebru	Valfurva	Sondrio
Rif. Gianni Casati	Valfurva	Sondrio
Rif. Garzirola	Cavargna	Como

Regione Trentino-Alto Adige

Località	Comune	Provincia
Rif. Fos Ce	Brentonico	Trento
Rif. Sasso Piatto	Campitello di Fassa	Trento
Rif. Viel Dal Pan	Canazei	Trento
Rif. Capanna Piz Fassa	Canazei	Trento
Rif. Vallaccia	Pozza di Fassa	Trento
Rif. Fuchiade	Soraga	Trento
Rif. Sesvenna	Malles Venosta	Bolzano
Rif. Oberettes	Malles Venosta	Bolzano
Rif. Gran Pilastro	Val di Vizze	Bolzano
Rif. Forcella Vallaga	Varna	Bolzano
Rif. Puflats Haus	Castelrotto	Bolzano

Regione Veneto

Località	Comune	Provincia
Casere Boz	Mel	Belluno
Rif. F. Bianchet	Sedico	Belluno
Rif. Bosco Alto 2000	Sappada	Belluno

Regione Friuli-Venezia Giulia

Località	Comune	Provincia
Mezzomonte	Prepotto	Udine

Regione Emilia-Romagna

Località	Comune	Provincia
La Martina	Monghidoro	Bologna

Regione Toscana

Località	Comune	Provincia
Mazzola	Fivizzano	Massa Carrara
Quarazzana	Fivizzano	Massa Carrara

Regione Campania

Località	Comune	Provincia
Garanci	Marzano Appio	Caserta
Sarnese	Buccino	Salerno
Fiorenza	Morcone	Benevento

Regione Basilicata

Località	Comune	Provincia
Alte Coste	Lauria	Potenza
Abetina	Pietrapertosa	Potenza
Rossa	Pietrapertosa	Potenza
Trifoggio	Pietrapertosa	Potenza

Regione Puglia

Località	Comune	Provincia
Difesa delle Vigne	Mottola	Taranto
Caroli	Mottola	Taranto

Regione Calabria

Località	Comune	Provincia
Luppo Misticoso	Castroregio	Cosenza
Sant'Angelo	Castroregio	Cosenza
Segheria Cupone	Spezzano della Sila	Cosenza
Mezzofato	S. Demetrio C.	Cosenza
Matarise	S. Demetrio C.	Cosenza
Corno Caucera	Oriolo	Cosenza
Grossamarina	Oriolo	Cosenza
Sparto Cornutello	Oriolo	Cosenza
Careto	Oriolo	Cosenza
S. Marina di Sopra	Oriolo	Cosenza
Pirato-Polivento	Oriolo	Cosenza
Salice	Oriolo	Cosenza
Cilivro	Oriolo	Cosenza
Visale	Cerchiara di C.	Cosenza
S. Martino	Cerchiara di C.	Cosenza
Celifetto	Soveria Mannelli	Catanzaro

Regione Sicilia

Località	Comune	Provincia
Gagliano	Burgio	Agrigento
S. Caterina	S. Giovanni Gemini	Agrigento
Eraclea Minoa	Cattolica Eraclea	Agrigento
Rabbitti	Calascibetta	Enna
Prainera	Calascibetta	Enna
Vaccara Sottana Casaleni	Nicosia	Enna
Roccascino-Giucchito	Nicosia	Enna
Marchelli	Troina	Enna
Muto	Troina	Enna
Buscemi	Troina	Enna
Landretto	Castel di Judica	Catania
Marcanzotta	Monreale	Palermo
Lissandro	Chiusa Sclafani	Palermo
Depupo	Castronova Siculo	Palermo
Petralonga	Monreale	Palermo
Polizziello	Gangi	Palermo
Giovannazzo	Caltavuturo	Palermo
Balata	Caltavuturo	Palermo
S. Giuseppe	Vicari	Palermo

Regione Sardegna

Località	Comune	Provincia
S. Antioco di Bisarcio	Ozieri	Sassari
Bau Nuxi	Ilbono	Nuoro
Ventura	Aggius	Sassari
Valentino	Calangianus	Sassari
S. Leonardo	Calangianus	Sassari

90A5194

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 novembre 1990.

Autorizzazione agli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna al trapianto terapeutico di ossa da cadavere.

IL MINISTRO

Vista l'istanza presentata dal presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 13 marzo 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati, dall'Istituto superiore di sanità in data 27 aprile 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati al trapianto terapeutico di ossa da cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa devono essere eseguite presso il blocco operatorio degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Campanacci prof. Mario, direttore della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Marchetti prof. Giorgio, direttore della seconda clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Giunti prof. Armando, direttore della terza clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Fontanesi prof. Giorgio, primario della prima divisione chirurgica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Zinghi prof. Gianfranco, primario della terza divisione chirurgica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Dal Monte prof. Alessandro, primario della quarta divisione chirurgica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Leonessa dott. Cesare, aiuto della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Boriani dott. Stefano, aiuto della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Capanna dott. Rodolfo, aiuto della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Mercuri dott. Mario, aiuto della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Padovani dott. Giovanni, aiuto della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

D'Elia dott. Luigi, aiuto della seconda clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Giannini dott. Sandro, aiuto della seconda clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Gherlinzoni dott. Franco, assistente della prima clinica ortopedica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, un tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di ossa.

Art. 6.

Il presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A5215

DECRETO 28 novembre 1990.

Autorizzazione al Policlinico «Careggi» dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze in data 8 aprile 1987 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il Policlinico «Careggi» di Firenze;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 marzo 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il Policlinico «Careggi» di Firenze è autorizzato al trapianto terapeutico di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il nuovo gruppo operatorio del padiglione di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Lenzi prof. Ruggero, direttore della clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Rizzo prof. Michelangelo, professore straordinario di patologia urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Nicita dott. Giulio, aiuto presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Fiorelli dott. Carlo, aiuto presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Carini dott. Marco, aiuto presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Di Cello dott. Valerio, aiuto presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Lunghi dott. Francesco, aiuto presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Ponchietti dott. Roberto, aiuto presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Trippitelli dott. Alfredo, assistente presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Mottola dott. Antonio, tecnico laureato presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Villari dott.ssa Donata, tecnico laureato presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze;

Boncinelli prof. Sergio, responsabile del servizio di anestesia e rianimazione 2 dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, un tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A5216

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1990.

Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernenti la determinazione delle percentuali di variazione per il collegamento delle pensioni alla dinamica salariale, degli aumenti semestrali per la scala mobile e dei conguagli per l'anno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonché l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1989) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1990;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;

Considerata la necessità:

di accertare la percentuale di aumento delle pensioni per dinamica salariale dal 1° gennaio 1991;

di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti semestrali delle pensioni relativi al 1° maggio e al 1° novembre 1990;

di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° maggio e dal 1° novembre 1991, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazione suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è risultata pari a zero.

Art. 2.

Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe ed i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1990, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 3,7 dal 1° maggio e + 3,4 dal 1° novembre.

Art. 3.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1991 sono determinate in misura pari a + 2,6 dal 1° maggio e + 2,3 dal 1° novembre.

Art. 4.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dalla applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 5.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° maggio e dal 1° novembre 1991 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

90A5228

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 novembre 1990.

Utilizzazione dei ribassi d'asta maturati sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, in regione Lombardia. (Ordinanza n. 2048/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 10023 del 14 maggio 1990 dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia, nella quale viene richiesto l'utilizzo dei ribassi d'asta maturati su lavori finanziati con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 159, a favore di interventi di integrazione del programma in corso;

Viste le deliberazioni n. 48257 del 10 novembre 1989 e n. 49780 del 19 dicembre 1989 della giunta regionale lombarda con la quale si approva l'elenco delle opere da finanziare con i su citati ribassi;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Vista la certificazione di nesso di causalità tra gli interventi proposti e gli eventi calamitosi del luglio 1987, rilasciata dal presidente della giunta regionale della Lombardia, inviata con la nota n. 15741 del 26 luglio 1990;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta richiesta al fine di completare gli interventi di carattere idrogeologico nell'area colpita dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Lombardia è autorizzata all'utilizzo delle somme relative ai ribassi d'asta maturati sui fondi disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, della legge 20 maggio 1988, n. 159, per i seguenti interventi:

Comune di Traona - protezione abitati e ripristino della viabilità in località Campagnolo	L. 100.000.000
Comune di Piuro - consolidamento parete rocciosa con disgaggio e costruzione paramassi.	» 450.000.000
Comune di Bormio - svaso parte terminale Valle Campello	» 200.000.000
Comune di Novate M. - asportazione materiale franoso ed ostruente alveo torrente Codena	» 500.000.000
Comune di Morbegno - ricostruzione ponte di collegamento s.s. con frazione Paniga	» 732.568.000
Comune di Piazzatorre - difese spondali t. Torcolo	» 200.000.000
Comune di Foppolo - frana	» 150.000.000
Comune di Averara - erosione torrente	» 100.000.000
Comune di S. Brigida - difese spondali Valle Bindo e località Corna.	» 100.000.000
Comune di Camerata Cornello - difese spondali in Orbrembo.	» 110.000.000
Comune di Mezzoldo - frana.	» 300.000.000
Comune di Piazza Brembana - difese spondali	» 100.000.000
Comune di Olmo al Brembo - difese spondali	» 90.000.000
Comune di Valtorta - frana in Valle Morosia	L. 100.000.000
Comune di S. G. Bianco - briglia sul fiume Brembo	» 150.000.000
Comune di Cresio - frana su Valle Scioco.	» 100.000.000
Comune di Lenna - difesa abitato fraz. Scoliuno	» 100.000.000
Comune di Valleve - 2° intervento su F. Brembo	» 400.000.000
Comune di Saviore dell'Adamello Poia Adamè - prosecuzione opere difese fraz. Valle	» 350.000.000
Comune di Cevo - consolidamento frana e alveo Valle Pesce e completamento muri sponda e platea torrente Igna	» 350.000.000
Comune di Cevo - risanamento pendio e convogliamento acque superficiali	» 55.000.000
Comune di Cevo - ripristino acquedotto comunale	» 73.000.000
Comune di Breno - prosecuzione lavori drenaggio corpo frana in località Ponte Sesa e muro di sostegno in sinistra	» 332.000.000
Comune di Vezza d'Oglio - frana strada collegamento.	» 40.000.000

Art. 2.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dai consigli delle facoltà di ingegneria in data 27 aprile 1990, di giurisprudenza in data 7 maggio 1990 e di economia e commercio in data 1° giugno 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

17) *Tecnologie marittime.*

Dopo l'art. 605, sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecnologie marittime» come di seguito riportato:

17) *Scuola diretta a fini speciali in tecnologie marittime*

Art. 606. — È istituita presso l'Università degli studi di Genova la scuola diretta a fini speciali in «tecnologie marittime».

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze marittime per il raggiungimento delle finalità perseguite dall'IMO (International Maritime Organization).

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie marittime».

Art. 607. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di lezioni. Le lezioni si terranno nelle strutture disponibili in ambito universitario o acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici o privati.

Il numero massimo di iscritti sarà di venticinque allievi ciascun anno di corso per un totale di cinquanta studenti.

Art. 608. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, la facoltà di giurisprudenza e la facoltà di economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 609. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

diritto marittimo e della navigazione;
economia del trasporto marittimo e gestione della nave;
manovra, governo e conduzione operativa della nave;
operazioni tecniche e commerciali della nave in porto;
opzionale;
opzionale.

2° Anno:

tecnologie della nave e dei servizi portuali;
stabilità della nave, linea di carico e regolamenti di stazza;
direzione del personale, prevenzione degli infortuni e procedure d'emergenza;
opzionale;
opzionale;
opzionale.

Gli insegnamenti opzionali, la cui attivazione sarà comunicata annualmente, sono i seguenti:

analisi dei sinistri marittimi;
assicurazioni marittime;
automazione navale;
economia ed organizzazione portuale;
geografia del mare;
gestione e tecnologia dei trasporti intermodali;
impianti elettrici ed elettronici navali;
impianti di propulsione navale;
inglese marittimo;
le convenzioni internazionali nel trasporto marittimo;
manipolazione e stivaggio del carico;
meteorologia ed oceanografia;
navigazione, tenuta della guardia, procedure anticollisione, di salvataggio e di ricerca;
organizzazione e disciplina dei trasporti marittimi;
prevenzione degli incendi e sistemi antincendio;
principi di informatica e di programmazione;
principi di economia generale applicata ai sistemi integrati - produzione servizi - trasporto;
progetto, costruzione e manutenzione della struttura e degli impianti della nave.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 610. — Ogni insegnamento sarà completato da attività pratiche guidate che verranno svolte sotto forma di seminari e di esercitazioni.

Art. 611. — Nell'ambito di alcuni corsi, su indicazione del consiglio della scuola, potrà esservi l'obbligo di un tirocinio anche esternamente all'Università per un minimo di ore globali pari a 200.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Gli esami annuali si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni vigenti per l'Università.

Art. 612. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, potrà stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento o di utilizzo di strutture extrauniversitarie per svolgervi attività didattica ai sensi dei già citati decreti del Presidente della Repubblica n. 382 e n. 162.

Art. 613. — L'esame di diploma sostenuto di fronte ad una commissione nominata e composta secondo la normativa vigente in materia consiste nella presentazione e discussione di un elaborato svolto sotto la guida di un docente della scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 16 ottobre 1990

Il rettore

90A5196

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e 13 marzo 1989, con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 18 settembre 1989; del senato accademico del 19 dicembre 1989 e del consiglio di amministrazione del 17 gennaio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 154 - punto *B* - Esami - relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della facoltà di medicina e chirurgia II, è così modificato:

1) Il comma relativo a «corso di lingua inglese» viene soppresso e sostituito come segue:

«corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico»:

Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

2) Dopo l'ultimo comma relativo a «Esami di laurea» viene aggiunta la seguente frase:

per svolgere il tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare per il periodo di tempo indicato i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 ottobre 1990

Il pro-rettore: VARVARÒ

90A5221

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 11 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990, con il quale è stata istituita la Scuola di specializzazione in oncologia (indirizzo oncologia medica);

Viste le note ministeriali n. 28 del 28 febbraio 1990 e n. 1767 del 23 maggio 1990;

Vista la proposta di modifica allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, formulata dalla facoltà di medicina nella seduta del 16 marzo 1989, dal senato accademico in data 21 novembre 1989 e dal consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 1989 intesa ad ottenere la variazione dei titoli di ammissione alla scuola di specializzazione suindicata;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con il decreto sopracitato, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 385 (ex 388) è modificato come segue:

«Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 luglio 1990

Il rettore: CASULA

90A5176

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 28 novembre 1988, con la quale è stata approvata la proposta per l'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Vista la delibera del senato accademico del 15 dicembre 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 1988;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 maggio 1990 e dal Ministero del tesoro con nota n. 161976 del 27 marzo 1989 in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 43), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di giurisprudenza è modificato da venti a quaranta posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A5177

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alcuni commi dell'art. 32 del vigente statuto di questa Università relativo al corso di laurea in lettere sono modificati come segue:

1) dall'elenco degli insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno viene soppresso l'insegnamento di:

5) storia dell'arte moderna;

2) all'elenco degli insegnamenti complementari viene aggiunto l'insegnamento di:

96) storia dell'arte moderna;

3) il comma che prevede la possibilità della scissione degli insegnamenti di «archeologia e storia dell'arte greca e romana» viene soppresso e sostituito dal seguente:

L'insegnamento di «archeologia e storia dell'arte greca e romana» può essere scisso nei due insegnamenti di «archeologia e storia dell'arte greca» e di «archeologia e storia dell'arte romana».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 agosto 1990

Il rettore: DOZZA

90A5220

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, con il quale venne istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia adottata nella seduta del 25 luglio 1989;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 24 ottobre 1989;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 1989;

Vista la ministeriale del 31 luglio 1990, prot. 2803;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1990;

Decreta

Viene modificato il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, come appresso specificato:

Articolo unico

Gli insegnamenti di:

neuropatologia e psicopatologia;

patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

vengono soppressi e sostituiti dai seguenti insegnamenti:

neurologia (semestrale);

medicina interna.

Inoltre all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

psichiatria (semestrale);

pediatria (semestrale).

Palermo, 23 ottobre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A5219

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Moggio Valsassina dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione da parte della società I.S.A.V. S.p.a. di una sciovia in sostituzione dell'impianto esistente. (Deliberazione n. V/656).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. I.S.A.V. S.p.a. per la realizzazione di nuova sciovia in sostituzione di impianto di risalita esistente su area ubicata nel comune di Moggio Valsassina mappali 697, 1196 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sostituzione di impianto di risalita obsoleto con una nuova sciovia monoposto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei probblemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431. ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in oggetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Moggio Valsassina, mappali 697, 1196, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la preaetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Moggio Valsassina copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vobarno dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV da parte dell'ENEL - zona di Salò. (Deliberazione n. V/657).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Salò, per la realizzazione di elettrodotto 15 kV e 380/220 Volt su area ubicata nel comune di Vobarno mappali 1344 (parte), 1346 (parte), 2279 (parte), 1349 (parte), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità e inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei probblemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vobarno, mappali 1344 (parte), 1346 (parte), 2279 (parte), 1349 (parte), dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Vobarno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Margno dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione, da parte della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino, di opere di ripristino dei danni causati dal maltempo. (Deliberazione n. V/658).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valsassina, Valvarrone, val d'Esino, per la realizzazione di opere di ripristino dei danni causati dal maltempo su area ubicata nel comune di Margno, mappali 854, 1825, 884, foglio 4, mappale 977, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità e inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel ripristino dei danni causati dal maltempo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei probblemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto ambientale delle opere di ripristino;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con i voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Margno mappali 854, 1825, 884, foglio 4, mappale 977, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Margno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di due ponti in legno da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/659).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune per la realizzazione di due ponti in legno su area ubicata nel comune di Grosio mappale 32 (parte), foglio 11, mappale 8 (parte), 37 (parte) foglio 20, mappale 497 (parte), foglio 10, mappale 118 (parte), foglio 20, come meglio evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente delibera sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel ripristino di sentiero agrituristico tra le località Piata e Fracia danneggiato in seguito al disuso e alle calamità del luglio 1987;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei probblemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che trattasi di opere di piccola entità e realizzate in pietra e legno relativamente alle parti fuori terra;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con i voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio mappale 32 (parte), foglio 11, mappali 8 (parte), 37 (parte), foglio 20, mappale 497 (parte), foglio 10, mappale 118 (parte), foglio 20, come meglio evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente delibera, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5201

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000